

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. XLIII (CXVII) Fasc. I

Studi in memoria di Giorgio Costamagna

a cura di
DINO PUNCUH



GENOVA MMIII
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

Tra Genova e Angioini: a proposito di un frammento statutario ventimigliese della prima metà del Trecento

Sandra Macchiavello - Rodolfo Savelli

1. Nell'agosto del 1886 il direttore dell'Archivio di Stato di Pisa informava Girolamo Rossi dell'esistenza di un « frammento di statuto » del comune di Ventimiglia, cui si attribuiva una generica datazione al secolo XIV. Qualche breve considerazione merita il contesto nel quale fu data la notizia. Si avverte, innanzitutto, l'eco delle ricerche intraprese dal Rossi, attestate dalla pubblicazione nel 1878 della prima bibliografia statutaria ligure: un lavoro che rappresentava per l'autore stesso un iniziale e indispensabile investimento per la realizzazione di studi mirati all'analisi e all'edizione di tali fonti, prevalentemente medievali. Il clima culturale generale è del resto quello ben noto delle intense indagini archivistico-bibliografiche e degli ambiziosi progetti editoriali¹.

Erano progetti – al di là degli esiti non sempre felicissimi e non sempre portati a termine – che prendevano forma e si consolidavano anche grazie alla rete di contatti, e talvolta di amicizie, che gli studiosi dell'epoca allacciavano fra loro e nell'ambito delle istituzioni dell'Italia sabauda. In questo panorama di fattiva collaborazione si inserisce la comunicazione ricevuta nel 1886 dal Rossi; l'informazione non fu personalmente vagliata dallo studioso che, nell'inserirla due anni dopo in *Appendice* al repertorio, si limitava a pubblicare un brano della lettera:

* Questo articolo è il risultato di un lavoro condotto in comune. Sandra Macchiavello ha curato la stesura dei paragrafi 1, 2, 3 e l'edizione del manoscritto; Rodolfo Savelli i paragrafi 4, 5 e la tabella di confronto dei testi.

Abbreviazioni: ASG = Archivio di Stato di Genova; ASP = Archivio di Stato di Pisa; BRT = Biblioteca Reale Torino; SASV = Sezione di Archivio di Stato Ventimiglia.

¹ Sui progetti scientifici di Girolamo Rossi e più in generale sulle fortune delle ricerche intraprese dagli studiosi (non solo genovesi e liguri) relativamente allo studio delle fonti statutarie cfr. R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio, in Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX), p. 3 e sgg.

Quel frammento consiste in due carte membranacee, che ora servono di coperta alle provanze fatte nell'Ordine dei cavalieri di S. Stefano da Bartolomeo D'Oria di Genova nel 1565, e si trova appunto nell'Archivio di quell'Ordine al n.° 35 della filza IV, parte 3 ... la scrittura è in alcune parti svanita ... Le trascrivo qui le rubriche che vi si leggono².

A distanza di oltre un secolo dalla lettera le « due carte » – che in realtà, essendo solidali, costituiscono un bifoglio – continuano a mantenere inalterata la loro funzione protettiva a un piccolo dossier documentario composto per l'ammissione tra i cavalieri di S. Stefano³. La richiesta era stata inoltrata nel 1566 da Bartolomeo Doria e accettata nel medesimo anno: seguiamo quest'unica traccia per comprendere come un frammento di un codice statutario del comune di Ventimiglia sia giunto nella città di Pisa.

La documentazione presentata – articolata in tre fascicoli cartacei, di quattro carte ciascuno, attestante le cosiddette provanze di nobiltà – mostra innanzitutto la peculiarità che soltanto una parte (il fascicolo del 1566) concerne specificamente Bartolomeo, mentre la restante, dell'anno 1558 e di identico contenuto, riguarda il fratello Girolamo Doria⁴. La prima impressione che questi due fascicoli rispondano a una qualche funzione giustificativa è stata confermata dalla relazione, conservata all'interno del bifoglio, stilata dal consiglio preposto alla verifica dei requisiti necessari degli aspiranti cavalieri: alcune mancanze rilevate nel materiale presentato da Bartolomeo

² G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIV (1878), *Appendice* (1888), pp. 26-27 (le omissioni sono mie). In realtà la data di presentazione è il 1566 e non il 1565 che non compare mai nella documentazione pertinente a Bartolomeo Doria. In seguito il frammento è stato segnalato sia da L. FONTANA, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, III, Roma 1907, p. 312, sia nel *Repertorio degli statuti della Liguria* cit., n. 1167.

³ Il bifoglio (di cui è data l'edizione in *Appendice* 1) è conservato in ASP, *Ordine de Cavalieri di S. Stefano, Provanze di Nobiltà* 14 (fasc. 35). Sull'Ordine cfr. R. BERNARDINI, *Breve storia del Sacro Militare Ordine di S. Stefano Papa e Martire dalla fondazione a oggi e dell'istituzione dei cavalieri di S. Stefano*, Pisa 1995; F. ANGIOLINI, *I Cavalieri e il Principe. L'Ordine di Santo Stefano e la società toscana in età moderna*, Firenze 1996.

⁴ I profili biografici di Bartolomeo e Girolamo possono essere parzialmente chiariti da questa documentazione che integra quanto si può dedurre dai brevissimi cenni dati da G. ROSSI, *Storia del Marchesato di Dolceacqua e dei comuni della Valle Nervia*, Bordighera 1903², p. 117; relativamente a Bartolomeo il Rossi, nel segnalare la data della sua morte (1605) – attestata peraltro nel materiale conservato presso l'ordine (ASP, *Ordine de Cavalieri di S. Stefano, Apprensione d'abito* 1186, c. 20) – riporta il testo di un'epigrafe posta nella chiesa pisana di S. Maria del Carmine, luogo di sepoltura dello stesso Bartolomeo.

(legittimità degli avi, degli uffici e gradi ricoperti) trovano un'attenuante nel fatto che la documentazione è stata composta secondo la forma e lo stile di quella prodotta dal fratello per l'ammissione all'ordine di Malta⁵.

Le prove dei quattro quarti di nobiltà assicurano la discendenza per parte paterna da Luca Doria, figlio di Luca Doria, signore di Dolceacqua⁶, e di Francesca, figlia di Lamberto Grimaldi di Monaco (*Moneci domini*)⁷, mentre per parte materna da Bianca, figlia di Bartolomeo Grimaldi di Nizza (*de domo nobili in civitate et diocesi Nicensis*) e di Andrieta Galleani (*de domo nobili in civitate Nicensis*)⁸. Accanto a questi dati genealogici che evidenziano comunque collegamenti tra le famiglie citate e la città di Ventimiglia tramite vicende vuoi parentali vuoi di matrice politica e territoriale, acquista maggiore importanza l'informazione che rivela la comune nascita dei due fratelli *in civitate Vintimilii, in domo solita habitacionis dicti magnifici domini Luce Dorie*.

⁵ Sono infine conservati due stemmi su carta di casa Doria e Grimaldi e un attestato di fede rilasciato da due cavalieri dell'ordine stefaniano, Giovanni Dini e Costantino Filiberti, sulle qualità del supplicante: un nobile di vita onorata e buoni costumi. Un regesto del processo sostenuto da Bartolomeo Doria è presente in B. CASINI, *I cavalieri degli stati italiani membri del Sacro Militare Ordine di S. Stefano papa e martire*, I, Pisa 1998, nn. 160, 171. Sulla storia degli ideali di nobiltà e il correlato problema dell'accesso agli ordini militari in età moderna si vedano le considerazioni di C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Bari 1988, p. 247 e sgg.

⁶ I Doria acquisiscono diritti signorili su Dolceacqua, che dista da Ventimiglia circa 11 km., attraverso un acquisto che nel 1270 Oberto, uno dei più noti capitani del comune di Genova, effettua dai conti di Ventimiglia: cfr. G. ROSSI, *Storia del Marchesato di Dolceacqua* cit., pp. 58-61. Di recente sono state messe in evidenza le origini già duecentesche di un rapporto conflittuale – ma ininterrotto lungo tutta l'età moderna – tra gli abitanti di Ventimiglia e quelli di Dolceacqua per quanto riguarda modi diversi di sfruttare i rispettivi e intrecciati territori: B. PALMERO, *Territori comunali: una contesa tra Ventimiglia e Dolceacqua (sec. XIII-XVIII)*, in « Intemelion », 2 (1996), pp. 47-88.

⁷ Su Lamberto Grimaldi cfr. G. ROSSI, *I Grimaldi in Ventimiglia. Memoria storica e documenti*, in « Miscellanea di storia italiana », s. III, t. V (1900), p. 201 e sgg. che riporta anche la data delle nozze (20 aprile 1491) tra Francesca e Luca Doria. E. CAIS DE PIERLAS, *Documents inédits sur les Grimaldi et Monaco et leurs relations avec les ducs de Savoie suivis des statuts de Menton*, Turin 1885 presenta un quadro in cui tuttavia non sono analizzati i rapporti tra la famiglia Grimaldi e la città di Ventimiglia.

⁸ Riguardo agli stretti rapporti fra i Galleani di Nizza e quelli di Ventimiglia, accomunati anche dallo stesso stemma si veda G. ROSSI, *Notizie storiche e genealogiche sulla famiglia Galleani di Ventimiglia*, Lodi 1875, pp. 28-30.

All'evenienza che il bifoglio appartenesse ai Doria (o magari a una delle altre famiglie ricordate) si accosta parimenti la possibilità che il frammento provenisse dalla curia vescovile di Ventimiglia, perché è qui che le provanze di nobiltà (comprese quelle per Girolamo Doria) sono certificate attraverso deposizioni testimoniali, raccolte e autenticate da Giovanni *Gibellus* del fu Francesco, *civis Vintimilii, publicus apostolica auctoritate notarius et episcopalis curie Vintimilii scriba et secretarius*. Non solo: il dossier preparato per Bartolomeo presenta, in aggiunta, la sottoscrizione sia del notaio *capitanei civitatis Vintimilii*, sia del capitano stesso, Raffaele Vivaldi. Sulla base di tali elementi occorre prendere in considerazione ancora l'eventualità che il frammento potesse essere conservato presso una delle sedi dell'amministrazione cittadina.

Si può invece affermare che la funzione "di copertina" del bifoglio sia contestuale all'allestimento della documentazione prodotta da Bartolomeo Doria; le dimensioni del frammento, infatti, corrispondono (previa un'operazione di rifilatura) a quelle dei tre fascicoli. Riguardo all'originaria struttura del codice possiamo soltanto avanzare come ipotesi piuttosto verosimile che a metà Cinquecento fosse già scomposta, ma tutti gli interrogativi relativamente alle ragioni, ai tempi e alle modalità della dispersione restano senza risposta⁹. Rimane il fatto che, ad oggi, il bifoglio rappresenta l'unica testimonianza diretta della produzione statutaria intemelia di età medievale.

2. Al di là dei cambiamenti dovuti al processo irreversibile dell'invecchiamento, il bifoglio nel suo aspetto materiale appare in buone condizioni¹⁰. La pergamena, che non mostra imperfezioni e mantiene intatta la sua consistenza, presenta una difformità discreta fra il lato carne, di colore avorio e vellutato al tatto, e il lato pelo, di tonalità leggermente giallognola, ben levigato benché più rigido.

Nel lasso di tempo intercorso fra la scoperta del frammento nel 1886 e i giorni nostri, si è potuto verificare che lo stato di conservazione non ha

⁹ Per le testimonianze relative alla presenza e alla scomparsa degli statuti cfr. *infra* § 4.

¹⁰ Può aver contribuito il fatto che nel tempo il bifoglio, almeno a partire dal momento in cui il suo destino si è congiunto con la documentazione composta alla metà del Cinquecento, non sia stato oggetto di ulteriori consultazioni: la qualità dei danni presenti nel frammento non è infatti collegabile a un utilizzo reiterato; del resto le stesse provanze di nobiltà non rientrano in una tipologia documentale che preveda negli anni manipolazioni frequenti.

subito sostanziali alterazioni: le lacune presenti nella trascrizione delle sole rubriche, effettuata dal direttore dell'archivio pisano, denunciano infatti una situazione di deterioramento che attualmente non mostra segni di ulteriore peggioramento ¹¹.

La valutazione globale dello stato di integrità tuttavia è condizionata dalla difficile leggibilità del testo, non sempre restituibile soprattutto là dove è mancata la possibilità di operare una comparazione con altre stesure statutarie. È questo un limite che dipende in buona parte dalla pesante operazione di rifilatura, finalizzata ad adattare la pergamena alla sua funzione conservativa; si è già sottolineato che le dimensioni del bifoglio si attagliano a quelle dei fascicoli contenenti le provanze di nobiltà. Un'altra causa che ha reso difficoltosa la lettura è collegata all'evanescenza dell'inchiostro, limitata però alla fascia centrale dell'attuale parte interna del bifoglio: qui alcune parole sono irrimediabilmente svanite.

La mancanza di una originaria numerazione (in carte o in pagine) e di titoli correnti, che di solito denunciano le ripartizioni testuali in libri, è dovuta, quasi certamente, al fatto che il margine superiore è stato completamente tagliato senza tuttavia intaccare la prima riga dello scritto. A subire maggior danno è invece il bordo esterno con una perdita di testo calcolabile tra le 2/5 lettere a seconda sia della presenza o meno di parole compendiate, sia ancora dell'irregolarità della rifilatura mai perfettamente lineare.

Attualmente le dimensioni del bifoglio sono di mm. 317x215, ma in origine la taglia doveva essere indiscutibilmente più grande ¹². I primi immediati riferimenti emergono dalla marginatura interna (di mm. 50) e inferiore (di mm. 40) senza con ciò escludere che ci sia stato un qualche aggiustamento in quest'ultima parte. Un secondo parametro – che in tal caso ci informa sul margine superiore, ora completamente rifilato – è rappresentato da un disegno eseguito al tratto di inchiostro di colore rosso, presente nella

¹¹ Nella presente edizione tuttavia qualche lacuna è stata colmata grazie soprattutto all'uso della lampada di Wood.

¹² Va ricordato che la taglia, introdotta da Carla Bozzolo ed Ezio Ornato, si ottiene con la somma dei due lati del foglio (larghezza + altezza); in tal senso si dispone di un singolo valore numerico che agevola i calcoli statistici, ma rimane comunque una delle modalità possibili per sintetizzare le dimensioni assolute di un libro; qui infatti si è ricorso alla più usuale espressione della superficie, facendo precedere l'altezza. Si veda C. BOZZOLO - E. ORNATO, *Pour une histoire du livre au Moyen Age. Trois essais de codicologie quantitative*, III. *Les dimensions des feuilletes dans les manuscrits français du Moyen Age*, Paris 1980, pp. 215-351.

parte interna del *verso* della prima carta. Si tratta di due uccelli con lunghe code a ventaglio (probabilmente pavoni), rappresentati l'uno sopra l'altro e di profilo contrapposto, collegati da una specie di colonnina costituita da uno spazio bianco entro due linee verticali, piuttosto spesse; ciò che ora interessa sottolineare è che il volatile in posizione superiore risulta tagliato di oltre la metà¹³.

Nell'impossibilità di calcolare la consistenza fascicolare, possiamo perlomeno rilevare che la posizione del bifoglio all'interno dell'originaria struttura del codice non era centrale per mancanza di sequenza testuale: la prima carta accoglie la parte finale del capitolo sugli estimatori seguita da quella iniziale relativa alla rubrica *De levatione canelle*, mentre nella carta restante sono trascritti otto capitoli di argomento specificamente ventimigliese. La differenza di contenuto fra le due parti e il confronto con altri testi statutari indurrebbe a pensare a una fascicolazione di una certa consistenza, ma il numero delle incognite rimane troppo elevato¹⁴.

¹³ Riguardo alla possibilità che il disegno sia stato eseguito in due tempi diversi cfr. *infra* p. 525.

¹⁴ Nel panorama delle edizioni dei testi statutari liguri (ma non solo), difficilmente è presente una dettagliata descrizione della fisionomia fascicolare. Mancano dunque dati che statisticamente elaborati possano fornire un quadro che permetta di constatare se vi fosse la tendenza, rilevabile nella duplice prospettiva sincronica e diacronica, a privilegiare una tipologia fascicolare. Ma vediamo qualche esempio. Riguardo al codice membranaceo degli statuti di Albenga del 1288 si può infatti dedurre che il fascicolo maggioritario fosse rappresentato dal senione, per il fatto che il codice in origine era « composto di otto fascicoli per complessive 94 carte »: *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, con saggio introduttivo di V. PIERGIOVANNI, Genova 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III), p. XXXVIII. Il frammento statutario in carta di Savona della metà del Duecento risulta formato da un fascicolo di 24 carte, mentre il manoscritto, sempre cartaceo, degli statuti di Varazze, redatto da un notaio, per suo uso personale, negli anni '70 del secolo XV, è costituito da tre unità, rispettivamente di 51, 49 e 47 carte: cfr. M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII/2 (1997), pp. 117-118; *Gli Statuti di Varazze*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, Genova 2001 (Fonti per la storia della Liguria, XVI), p. XVI. È immediatamente visibile come la produzione in carta si configuri – e non è del resto una novità – in maniera assai differenziata rispetto a quella coeva in pergamena; le ricerche più recenti hanno messo chiaramente in luce come l'impiego del supporto cartaceo generasse la preoccupazione di garantire maggiore robustezza al codice: da qui la tendenza a privilegiare fascicolazioni più consistenti. P. BUSONERO, *La fascicolazione del manoscritto nel basso medioevo*, in *La fabbrica del codice. Materiali per la storia del libro nel tardo medioevo*, Roma 1999. Si veda anche M. MANIACI, *Archeologia del manoscritto. Metodi, problemi, bibliografia recente*, Roma 2002, pp. 79-82 e i riferimenti bibliografici a pp. 223-224.

Complessivamente il manufatto risponde a un criterio, se non propriamente di alto valore estetico, di calibrata essenzialità. All'associazione di una pergamena di buona qualità e di dimensioni "importanti" si accosta l'esigenza di preservare la fruibilità di un testo destinato alla consultazione. L'uniformità sul piano visivo è registrabile nel contenimento del flusso della scrittura in un numero costante di righe (43) entro uno specchio scrittorio che (dopo la rifilatura) misura mm. 270x165. Il fatto tuttavia che la scrittura sia tracciata in campo aperto – non è visibile alcuna traccia di squadratura e di lineazione – si avverte nella gestione dello spazio interlineare: nella zona centrale del foglio appare più dilatato rispetto alle altre due parti.

Comunque sia il copista rivela una certa professionalità nelle pratiche di scritturazione: piuttosto attenta infatti è la cura a non oltrepassare i confini dello scritto che trova risoluzione attraverso un uso accorto di abbreviazioni in fine linea e nel cambio di facciata che, come è noto, giova alla leggibilità e all'estetica della pagina; altrettanto contenuta è la presenza di tagli di parole in posizione finale di riga, senza trattino d'unione¹⁵.

Non mancano infine soluzioni che valgono a scansionare razionalmente il testo, pur rimanendo nell'ambito di espedienti semplici per i quali il copista prevede per l'inserimento gli spazi necessari da sfruttare in un secondo tempo. Si tratta dei segni paragrafali, delle lettere iniziali maiuscole di ogni capitolo, che si sviluppano per l'altezza di due linee di testo, e dei titoli, non numerati, delle rubriche; la disposizione di questi ultimi al termine del capitolo precedente continua talvolta nella linea seguente, riducendo a metà la prima riga del capitolo corrispondente. Per una migliore visualizzazione, la scelta cade su un inchiostro dalla brillante tonalità aranciata, ben diversa dal colore tendente al porpora con cui sono stati tratteggiati sia i due uccelli, sia ancora due *manicule*, poste nel margine interno del *recto* della seconda carta.

Sui tempi esecutivi, certamente differenti, di questi disegni occorre avanzare qualche precisazione. Relativamente ai due pavoni si è già anticipato che la colonnina che li collega (lunga 90 mm. con uno spessore di circa

¹⁵ In materia di espedienti perigrafici che concorrono a definire la complessa nozione di leggibilità e di fruibilità del libro cfr. R. BERGERON - E. ORNATO, *La lisibilité dans les manuscrits et les imprimés à la fin du Moyen Age. Préliminaires d'une recherche*, in « Scrittura e civiltà », 14 (1990), pp. 151-198; D. FRIOLI, *La 'grammatica della leggibilità' nel manoscritto cistercense. L'esempio di Aldersbach*, in « Studi medievali », 36 (1995), pp. 743-776.

2,50 mm.) è costituita da due spesse linee, una però è vergata in nero, l'altra in rosso, ma quest'ultimo è della stessa tinta aranciata adottata dal copista per evidenziare le ripartizioni testuali. Sembra pertanto possibile che inizialmente sia stata eseguita soltanto la barra e, dal momento che essa è posta in corrispondenza del capitolo intitolato *De levatione canelle*, verrebbe da chiedersi se la finalità fosse di indicare proprio la forma della canna, che è un'unità di misura lineare; successivamente, invece, con funzione meramente decorativa, sono stati aggiunti i due pavoni, la cui realizzazione, insieme a quella delle *manicule*, potrebbe non essere contestuale (data l'utilizzazione di differenti inchiostri) all'allestimento globale del codice.

Nel quadro di intenti mirati a garantire una migliore fruibilità del manufatto gioca naturalmente un ruolo determinante il fatto grafico. La scrittura – disposta in un'unica colonna e vergata da un'unica mano – è una *rotunda* la cui essenza risiede in una «serie di accorgimenti che permettono l'individuazione e la sicura lettura della parola grafica»¹⁶. Entro uno spazio interlineare piuttosto ristretto il modulo delle lettere è ampio, tracciato con ritmo omogeneo in uno schema quasi bilineare: la lunghezza delle aste ascendenti/discendenti, che non presentano alcun ritocco al fine del pareggiamento, appare infatti di peso uguale e di ampiezza ridottissima. I trattini della *p* e della *q*, quando abbreviate, anziché tagliare l'asta sono posti alla base. La leggibilità è resa agevole dall'uso della *v* angolare e della *u* rotonda; le consuete funzioni dissimilatorie e demarcative sono puntualmente assolte dalla morfologia tonda della *d* e della *s* in posizione finale di parola¹⁷. Riguardo alla *r* – se non costituisce novità trovarla rotonda dopo la *b*, *p*, *o* – merita invece segnalare che in tale forma appare nella sequenza *dr*; mentre in quella *ere* appare dritta in tre casi su dieci¹⁸. Non ricorre mai la soluzione tachigrafica 7 per la congiunzione *et* espressa sempre a piene lettere.

¹⁶ Fondamentale su questa scrittura lo studio di S. ZAMPONI, *La scrittura del libro nel Duecento*, in *Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento*, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/2, 1989), pp. 315-354, la citazione è a p. 342.

¹⁷ Fanno eccezione le parole *incantatores* e *ipsas*: il fatto tuttavia che siano poste a fine riga fa pensare che la scelta della *s* nella sua forma dritta sia utilizzata per non oltrepassare con inestetici travalicamenti lo specchio di scrittura.

¹⁸ Sulle configurazioni della *r* all'interno di diverse sequenze si veda S. ZAMPONI, *La scrittura del libro* cit., p. 332.

Riguardo al panorama dei dispositivi extra-alfabetici sono presenti con significativa frequenza i segni diacritici sulla *i* semplice e doppia; il sistema interpuntivo invece è limitato al semplice punto che assolve molteplici funzioni.

Premessi questi dati di immediato rilievo, il confronto con l'analisi offerta da Stefano Zamponi sulla *rotunda* italiana del secolo XIII induce a considerare che il prodotto grafico del bifoglio abbia raggiunto uno stile ormai pienamente normalizzato, che anzi potrebbe già configurarsi come un superamento di quello delle realizzazioni databili al più tardo Duecento. Possiamo perciò avanzare una prima generica ipotesi di datazione alla prima metà del secolo XIV¹⁹. La presenza tuttavia di alcuni interventi correttivi sul contenuto del testo, su cui ci soffermeremo in seguito, autorizza a meglio circoscrivere il lasso di tempo in cui si è proceduto alla preparazione e all'utilizzo del codice.

Vediamo preliminarmente di individuare le correzioni di mano del copista che non rivela nella trascrizione la stessa competenza e cura mostrata nelle pratiche di scritturazione. La forma testuale non è sempre corretta e in alcuni passi poco chiara: la mancanza di una documentazione statutaria di riferimento relativa alla città di Ventimiglia non permette di giudicare se omissioni, errori e malintesi siano addebitabili interamente allo scriba o provengano, almeno in parte, da precedenti stesure. L'analoga tonalità dell'inchiostro bruno scuro utilizzato per il testo e l'affinità morfologica di alcune lettere sono gli elementi che permettono – pur con la dovuta cautela – di attribuire allo scriba sia alcune depennature, sia un gruppetto di aggiunte inserite in interlinea, con relativo segno di richiamo, vergate in un modulo piccolissimo, talvolta di difficile lettura. Sono in ogni caso pochi e modesti aggiustamenti imputabili vuoi a distrazione, vuoi alla natura meccanica della trascrizione. L'impressione che siano stati posti *currenti calamo* è data anche dalla presenza di un discreto numero di scorrettezze – del tipo *nam* per *non*, *salvio* per *salvo*, *instorum* per *iustorum*, *medie* per *meridie*, *motis* per *montis* ecc. – le quali avrebbero potuto essere emendate da una rilettura del testo da parte dello scrivente (o da un altro) a compimento del lavoro.

Una revisione, invece, finalizzata a ben altri scopi ha prodotto alcuni interventi correttivi mirati a modificare l'individuazione del soggetto cui faceva riferimento l'amministrazione ventimigliese. Si tratta in sostanza di

¹⁹ Questa proposta di datazione ha trovato consenso anche da parte di Dino Puncuh e Stefano Zamponi che ringrazio per l'attenzione accordatami.

correzioni orientate a sostituire puntualmente nel testo la locuzione *vicarius et iudex in potestas vel iudex*. Riguardo all'emendazione di *vicarius* (abbreviato *vicar* con segno *us* simile all'apostrofo) il ricorso al depennamento appare obbligato in un solo caso perché la parola, posta a inizio di capitolo, è vergata per intero e ha la prima lettera in maiuscolo. Negli altri diciassette casi la tecnica correttiva è invece lenta e mimetizzata, nel tentativo di riadattare le quattro singole lettere alla soluzione abbreviata di *potas*²⁰. E il procedimento è analogo nell'unica volta che nel testo compare *vicarie*, sostituita, con un esito non felicissimo, in *potatie* con segno di abbreviazione.

La ragione del cambio di *et* con *vel* sembra giustificata dal desiderio di imprimere a una semplice congiunzione copulativa una valenza forse restrittiva, ma probabilmente allusiva di un'equivalenza tra podestà e giudice. In tal senso appare significativo il dato che quando in due capitoli ricorre la specificazione dell'entità del salario da versare al podestà e al giudice soltanto l'indicazione relativa a quest'ultimo risulta depennata. È un'operazione eseguita con un pesante tratto di inchiostro nero, lo stesso, peraltro, utilizzato per correggere *vicarius/vicarie* e per inserire anche un *vel* laddove mancava un *et*²¹: infatti *vicarius, iudex et scribe comunis Vintimilii* diventa *potestas vel* (in sopralinea) *iudex et scribe*²². Non pare invece concomitante la depennazione del termine *canparius* (citato due volte) perché, al contrario, annullato con una sottilissima linea di colore marrone pallido.

A completamento dell'individuazione di questi momenti successivi occorre infine segnalare come la seconda carta del bifoglio (contenente otto capitoli di argomento specificamente ventimigliese, come già ricordato) rechi a margine, in corrispondenza di ciascun capitolo, un'indicazione di conferma. Mentre in tre casi si legge *confirmetur*, in altri cinque, di mano diversa, si legge *firmatum* o *confirmatum*, di cui in un'occorrenza con la precisazione *cum aditione* e in un'altra con la posposizione delle due maiuscole *G* e *M*: forse le iniziali di chi ha proceduto alle correzioni.

²⁰ In un solo caso la parola *vicarius*, scritta per esteso e posta in fine riga (*vi-carius*), è sfuggita al correttore.

²¹ La stessa tonalità dell'inchiostro è stata usata anche per inserire nell'interlinea un *no* alla rubrica vergata in rosso *De possessionibus et regaliis comunis Vint(imilii) no <n> vendendis*.

²² Oltretutto è significativo che la *v* di *vel*, inserito nello spazio interlineare, appare angolare a differenza della *vel* di mano del copista che utilizza, soltanto in questa occasione, sempre la forma rotonda.

È immediatamente comprensibile come la presenza dei termini vicario e vicaria, ben più di quella di campario, comune in moltissime compilazioni statutarie, costituisca accanto al dato paleografico un indubbio elemento di datazione. Cerchiamo dunque di individuare il momento in cui la città ventimigliese ha proceduto a una redazione statutaria con questo preciso e voluto intento di modificare l'articolazione interna delle competenze giurisdizionali e amministrative del comune.

3. L'attuale situazione documentaria, proponendo essenzialmente fonti di natura pattizia, non permette agevolmente di delineare un quadro coerente delle vicende comunali di Ventimiglia: informati in sostanza sugli esiti finali degli eventi più significativi, sfuggono le fasi intermedie e non è facile ritrovare il filo che colleghi i pochi dati disponibili. Importa tuttavia evidenziare per linee schematiche che Ventimiglia dapprima è centro del comitato che, pur dotato di propri conti, dalla metà del secolo XI rientra nell'organizzazione politico-militare della grande marca di Torino, disgregata definitivamente alla morte della contessa Adelaide nel 1091, e poi evolve in una realtà comunale pienamente operante nel secolo XII²³. Una realtà, questa, che Genova, nel suo disegno di controllo della riviera di Ponente, sostiene e condiziona in un rapporto che conosce un'importante formalizzazione nei patti sottoscritti nel 1251: questi, sul piano istituzionale, prevedono la nomina del podestà e di un giudice genovesi *ad regimen civitatis Vincimilii*²⁴.

²³ G. SERGI, *I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali*, Torino 1995, p. 87 e *passim* (per la morte della contessa), e pp. 90, 119-122 (per il comitato ligure); sul problema *comitatus-contea* cfr. S. CAROCCI, *Signori, castelli, feudi*, in *Storia medievale*, Roma 1998, pp. 255-259. Su questa fase della storia intemelia si veda G. ROSSI, *Storia della città di Ventimiglia dalle sue origini sino ai nostri tempi*, Oneglia 1886², pp. 29-60; R. PAVONI, *Ventimiglia dall'età bizantino-longobarda al Comune*, in «Rivista Ingauna e Intemelia», XXIV-XXV, 1969-70 (1995), pp. 111-123.

²⁴ «Item quod homines Vincimilii teneantur et debeant omni anno de cetero eligere et habere potestatem ad regimen civitatis Vincimilii et iudicem et scribam seu scribas qui sint cives Ianue et habitatores Ianue ...»: *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di M. BIBOLINI, S. DELLA CASA, E. MADIA, E. PALLAVICINO, D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova-Roma 1992-2002 (Fonti per la storia della Liguria, I, II, IV, X-XII, XV, XVII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII, XIII, XXIII, XXVII-XXIX, XXXII, XXXV, XXXIX), I/4, doc. 760; cfr. N. CALVINI, *relazioni medioevali tra Genova e la Liguria Occidentale (secoli X-XIII)*, Bordighera 1950 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, IX), p. 80 e sgg.; R.

Nel suo infruttuoso tentativo di conquistare maggiori margini di autonomia e di attuare un'espansione territoriale il comune intemelio si confronta ininterrottamente sia con le dinamiche dei vicini poteri signorili, in cui hanno pur sempre peso gli stessi conti di Ventimiglia, sia con le robuste ambizioni di Genova, in primo luogo, e in seguito dei conti di Provenza, specialmente quando saranno gli Angioini i detentori di questa contea²⁵.

Nel 1262 il trattato di Aix definisce le rispettive competenze: in sostanza la città di Ventimiglia, insieme ad altri luoghi, spetta ancora a Genova, mentre Carlo I d'Angiò ottiene alcuni castelli della contea che consentiranno un'ulteriore espansione²⁶. Per consolidare la propria presenza nella zona gli Angioini creano un collegamento tra la contea di Ventimiglia e un tratto dell'attuale val Vésubie, che allora prendeva nome dal villaggio di Lantosca (Lantosque), come risulta da una molteplicità di fonti, tra cui gli *Statuta et privilegia comitatus Vintimilii et vallis Lantusce*, che spesso sono stati confusi con gli statuti della città²⁷. Si tratta di una raccolta compilata in successive riprese e che conosciamo in una copia del 1431: per la parte più antica del testo – 18 capitoli confermati da Carlo d'Angiò nel 1289 e ancora significativamente privi di riferimenti a Lantosca – l'editore suggerisce una stesura collocabile tra il 1257 e il 1264²⁸.

PAVONI, *La frammentazione politica del Comitato di Ventimiglia*, in *Le comté de Vintimille et la famille comtale*, colloque des 11 et 12 octobre 1997, Menton 1998, pp. 115-116.

²⁵ A.M. BOLDORINI, *Guiglielmo Boccanegra, Carlo I d'Angiò e i Conti di Ventimiglia (1257-1262)*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., III/2 (1963), pp. 141-200; ID., *Ventimiglia nel '200: il vescovo Azzo Visconti, in Momenti storia e arte religiosa in Liguria*, Genova 1963 (Fonti e studi di storia ecclesiastica, III), pp. 53-125; R. PAVONI, *La frammentazione politica* cit.

²⁶ *I Libri Iurium* cit., I/4, doc. 819; N. CALVINI, *relazioni medioevali tra Genova e la Liguria Occidentale* cit., p. 90 e sgg.; R. PAVONI, *La frammentazione politica* cit., pp. 128-130.

²⁷ Si veda, ad esempio, E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimosesto*, in P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, I/2, Milano 1925, pp. 604-605.

²⁸ E. CAIS DE PIERLAS, *Statuts et privilèges accordés au comté de Vintimille et val de Lantosque par les comtes de Provence*, Genova 1890, pp. 23-24, 46; su cui cfr. I. SOFFIETTI, *Osservazioni sulla normativa sabauda per la contea di Ventimiglia e Valle Lantosca nei secoli XIV-XVI*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LIII-LIV (1980-1981), pp. 61-66. Una descrizione del codice è in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Il tesoro del Principe. Titoli carte e memorie per il governo dello Stato*, Torino 1989, pp. 84-85; per un significativo atto della « curia comitatus Vintimilii et vallis Lantuschae » si vedano gli « statuti » di Castellar del 1283 pubblicati da G.

Nel lungo periodo di aspro conflitto tra gli schieramenti guelfi e ghibellini degli inizi del Trecento, e di rapido passaggio da un fronte all'altro, è ancora da ricostruire analiticamente la vicenda dei rapporti tra Genova e Ventimiglia (e il ruolo giocato dai Grimaldi)²⁹. Indubbia è la piena appartenenza "giuridica" al *districtus* genovese: nella contribuzione per provvedere al mantenimento dell'esercito di Enrico VII in Italia nel 1311, Genova si impegna per una cifra cospicua (10.000 fiorini); ciò si spiega perché, a differenza di altre città è considerata « cum toto suo districtu », in cui sono incluse Savona, Noli, Albenga e Ventimiglia³⁰.

Questa dipendenza, tuttavia, si interrompe nel 1335: Genova "ghibellina" si sottrae al governo di Roberto d'Angiò, che si assicura, al contempo, la dedizione di Ventimiglia, che, dunque, viene a trovarsi in un diverso e opposto contesto di alleanze³¹. Per cogliere il senso e il valore dei "capitoli, patti e convenzioni", siglati il 25 maggio con il siniscalco di Provenza, Filippo Sanginetto, vediamo di evidenziare i punti fondamentali³².

Nella parte del documento che registra la dedizione, il territorio gravitante sulla città è definito come *posse, territorium et districtum, villas et casalia ipsi civitati Vintimilii spectantia*, disegnando così un'identità territo-

ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, Appendice cit., pp. 31-37; e cfr. le indicazioni di J. LASSALLE, *Aux confins du comté de Vintimille. Les délimitations de territoire entre les communautés d'habitants de La Brigue et de Triora (XIII^e-XV^e siècles)*, in *Le comté de Vintimille* cit., p. 55 e sgg.

²⁹ Relativamente al progetto imperniato su Ventimiglia, a partire dalla fine del Duecento, gli Angioini si appoggiano alla famiglia genovese dei Grimaldi che in questi anni cominciano a far base a Monaco e che nutrono forti ambizioni anche su un più vasto tratto della riviera di Ponente: cfr. G. ROSSI, *I Grimaldi in Ventimiglia* cit., pp. 191-194.

³⁰ *Constitutiones et acta publica Imperatorum*, IV/1, ed. I. SCHWALM, Hannoverae et Lipsiae 1906 (Monumenta Germaniae Historica, Legum Sectio IV), n. 553. Su questa fase si veda G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311)*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XIV-XV (1974-1975); A. GORIA, *Le lotte intestine in Genova tra il 1305 e il 1309*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, pp. 251-280.

³¹ R. CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, II, Firenze 1930, pp. 27 e sgg., 294-295; D. ABULAFIA, *Genova angioina 1318-1335: gli inizi della signoria di Roberto re di Napoli*, in *La storia dei genovesi*, XII, Genova 1994, pp. 15-24 sottolinea come la dedizione genovese all'angioino non sia assimilabile alla precedente esperienza maturata a partire dal 1311 con l'imperatore Enrico VII per il fatto che Roberto non è chiamato a riportare la pace con il consenso unanime dei cittadini, perché in realtà assicura soltanto il trionfo di una fazione.

³² Su Filippo Sanginetto cfr. R. CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, cit., e E.G. LEONARD, *Les Angevins de Naples*, Paris 1954, *ad indicem*.

riale ben distinta dal *comitatus Vintimilii et vallis Lantusce*. Subito dopo il testo prosegue, stabilendo l'inclusione (che sarà temporanea) in una vicaria, che certamente supera il *districtus* cui si è fatto appena riferimento, e che comprende anche la val Lantosca³³. Si legge, infatti, che il re

debeat ponere ... ad regimen dictae civitatis Vintimilii et omnium ipsius civitatis eiusdemque districtus, unum Vicarium qui Vicarius habeat sub se et iurisdictione sua comitatum Vintimilii, ita quod sit tota una Vicaria et una iurisdictione dictae civitatis et districtus ipsius, ac etiam dicti comitatus³⁴.

Altrettanto rilevante il passo quando si chiarisce che quanti intervengono a rappresentare la città nella trattativa agiscono su mandato del podestà di Ventimiglia: il genovese Agamellone Grimaldi. Il dato, che ci riconduce a una situazione che datava almeno dal 1251, acquisisce ulteriore significato se consideriamo un altro documento, rogato nel medesimo giorno, che tratta la presa di possesso del castello della Rocca di Ventimiglia da parte del siniscalco di Provenza a nome di re Roberto: qui Agamellone figura tra i testimoni, ma il notaio, adesso, è ben attento a specificare che è stato *usque nunc* podestà della città³⁵.

³³ La transitoria presenza della città in questa vicaria risulta anche da alcuni capitoli emanati successivamente al 1335, ma promulgati a Sospello, che sembra rimanere invece uno dei centri dell'amministrazione angioina: cfr. E. CAIS DE PIERLAS, *Statuts et privilèges* cit., p. 53 e sgg. Che la città sia rimasta distinta dalla val Lantosca e dal *comitatus* è confermato anche dallo studio di J.P. BOYER, *Hommes et Communautés du Haut Pays Niçois Médiéval, la Vésubie (XIII^e-XV^e siècles)*, Nice 1990, p. 23. Per un quadro d'insieme cfr. G. GIORDANENGO, *Arma legesque colo. L'État et le droit en Provence (1246-1343)*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII^e et XIV^e siècle*, Actes du colloque international, Roma 1998, pp. 35-80.

³⁴ G. ROSSI, *I Grimaldi in Ventimiglia* cit., p. 218. La definizione dei rappresentanti del potere angioino quali vicari (o subvicari) è ben radicata, come si può constatare dal fatto che già al tempo della prima espansione nel Piemonte meridionale tra il 1259 e il 1275 e poi nella successiva ripresa attuata da Carlo II e da Roberto, questi funzionari furono ovunque installati, sostituendo spesso i precedenti podestà: cfr. G. BARELLI, *Il « Liber instrumentorum » del comune di Mondovì*, Pinerolo 1904 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XXIV), docc. 22, 88, 90, 96, 97; G.M. MONTI, *La dominazione angioina in Piemonte*, Torino 1930 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CXVI), pp. 260 e sgg., 282 e sgg.; E. DEZZA, *Gli statuti di Tortona*, in « *Studia et documenta historiae et iuris* », XLIII (1977), p. 322.

³⁵ G. ROSSI, *I Grimaldi in Ventimiglia* cit., pp. 224-225. Per una definizione degli schemi abitativi e della topografia urbana ventimigliese si veda G. PALMERO, *Ventimiglia medievale: topografia ed insediamento urbano*, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XXXIV/2 (1994), pp. 5-153; in particolare sul *castrum Roche* pp. 20-22, 47-48.

Questo mutamento della scena istituzionale introduce in una realtà in cui è verosimile che il comune di Ventimiglia abbia proceduto a una redazione degli statuti, con il nuovo inserimento – rispetto quantomeno alle stesure precedenti – del vicario come l'ufficiale regio al vertice del governo cittadino. E non è escluso che l'avvio della trascrizione del codice statutario sia stato deliberato nello stesso giorno (25 maggio) in cui sono scritti i patti con Roberto d'Angiò. In questa direzione ci riporta una citazione del Rossi quando informa che nel *Libro dei privilegi della città di Ventimiglia* si leggeva di un capitolo estratto dal « volumine capitulorum veterum civitatis Vintimilii et districtus scripto MCCCXXXV die XXV madii »³⁶.

Tra gli elementi, infine, che inducono a credere che il frammento rappresenti la superstita testimonianza di una raccolta statutaria composta durante la dominazione angioina sulla città, acquista egualmente valore anche la menzione di *regalie* nell'ultima rubrica del bifoglio: *De possessionibus et regalibus comunis Vintimilii non vendendis*. Il termine compare già nei patti di sottomissione del 1335³⁷; di *regalie* si tratta in una costituzione angioina datata al 1352 redatta da Sergio de *Ursone* e raccolta negli statuti della contea di Ventimiglia e della valle Lantosca³⁸. Non sembra invece che questa espressione ricorra nel linguaggio degli statuti, sia degli ambiziosi signori attivi nella zona, sia di Genova e delle comunità e città a lei soggette.

Per quanto riguarda invece l'emendazione di *vicarius* in *potestas*, che palesa nuovamente la volontà di registrare un cambiamento della realtà istituzionale, è da porre probabilmente in una fase posteriore al 1357, quando, dopo un altro turbinoso periodo di conflitti, il doge Simone Boccanegra riesce a ripristinare il governo genovese su questo tormentato e ambito tratto della riviera occidentale³⁹. Si ritorna così alle figure previste dai patti duecenteschi con Genova e ai precedenti *capitula vetera*⁴⁰.

³⁶ G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., pp. 186-187.

³⁷ G. ROSSI, *I Grimaldi in Ventimiglia* cit., p. 218.

³⁸ E. CAIS DE PIERLAS, *Statuts et privilèges* cit., p. 64 § 58 (per alcuni aspetti della legislazione angioina cfr. E. CORTESI, *Nicolaus de Ursone de Salerno. Un'opera ignota sulle lettere arbitrarie angioine nella tradizione dei trattati sulla tortura*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp.193-284; e in specie pp. 207-208 per *Sergius de Ursone*).

³⁹ G. ROSSI, *Storia della città di Ventimiglia* cit., p. 140; G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra e la Genova del Trecento*, Genova 1991, p. 274 e sgg.

⁴⁰ Nella pergamena citata a nota 54 ricorre infatti la coppia *potestas et iudex*.

4. Il bifoglio in questione rappresenta, come si è ricordato, l'unica testimonianza diretta di statuti civili (e presuntivamente criminali) per il periodo tardo-medievale e moderno. È rimasto pure un *tractatus herbatice* del 1303⁴¹; ma poi si salta al 1540 con lo statuto dei campari e, successivamente, a regolamenti sei-settecenteschi dell'amministrazione cittadina⁴².

La circostanza è abbastanza curiosa perché si è di fronte all'unico caso in Liguria di una *civitas* che non ha conservato e tramandato i suoi statuti⁴³. Altre fonti ci informano che numerose località avevano avuto tra Due e Trecento compilazioni di diritto proprio, poi scomparse in tempi più o meno antichi: un inventario quattrocentesco della cancelleria, ad esempio, riporta che tra il 1383 e il 1399 furono approvati a Genova i *capitula* di numerose comunità – ad esempio Toirano, Follo, Pieve di Teco, Vessalico, Spotorno, Stella. Sono però tutte comunità, non città. E comunque nessuna redazione risalente a tale periodo è purtroppo rimasta per queste *universitates*⁴⁴.

Riguardo alla dispersione di buona parte del patrimonio documentario di Ventimiglia una quota delle responsabilità può (forse) essere attribuita a saccheggi subiti negli anni Venti del Cinquecento⁴⁵. A eventi bellici (come nel caso di Stella) si affiancano episodi di “falsificazioni”, rimaneggiamenti più o meno arbitrari (come a Parodi), o fattori legati all'incuria, o, ancora, il “disinteresse” a preservare e a trasmettere una determinata fonte⁴⁶. Relati-

⁴¹ Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. VIII. 11, cc. 216-219, (in copia tarda del 1752) pubblicato da N. CALVINI, *Gli statuti inediti dell'erbatice di Ventimiglia (1303)*, in « Rivista Intemelia e Intemelia », VII (1941), pp. 49-64.

⁴² Cfr. *Repertorio degli statuti della Liguria* cit., nn. 1169-1173; F. AMALBERTI, *Alla ricerca del buongoverno nella Ventimiglia del '700: il regolamento politico ed economico dell'anno 1759*, in « Intemelia », 1 (1995), pp. 41-66.

⁴³ In realtà anche Brugnato (di cui non sono rimasti statuti medievali) aveva lo status di *civitas* essendo sede di diocesi, ma indubbiamente il suo ruolo storico, demografico e “urbano” non è comparabile a quello di Ventimiglia.

⁴⁴ ASG, *Manoscritto* 673. Oggi risulta non rintracciabile anche il frammento di Toirano edito da P. ACCAME, *Cenni storici sugli statuti di Pietra, Giustenice, Toirano ed altri paesi della Liguria*, in « Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura », XVII (1890), pp. 11-12.

⁴⁵ Nel 1524 come ha indicato G. DE MORO, *Ventimiglia sotto il Banco di San Giorgio (1514-1562). I. Vicende politiche e vita quotidiana ai confini occidentali del Dominio*, Ventimiglia 1991, pp. 127 e sgg., 175-176; e forse anche nel 1526, come ipotizzava il Rossi (alludendo allo sfortunato destino di buona parte dei fondi archivistici della città di Ventimiglia: G. ROSSI, *Storia della città di Ventimiglia* cit., p. 176).

⁴⁶ « Audita requisitione Sindicorum loci et vallis Stelle petentium ut in aliis temporibus

vamente ai testi statutari, che per loro intrinseca natura sono destinati ad essere modificati, e quindi anche a cadere parzialmente in disuso, l'esigenza di salvaguardarli appare a volte meno avvertita rispetto ad altre tipologie di fonti (ad esempio quelle patrimoniali)⁴⁷. Comunque sia, sugli esiti della custodia di stesure normative hanno pur sempre peso gli effetti "distruttivi" di politiche del diritto condotte dai soggetti dominanti.

Nel caso di Ventimiglia le testimonianze sono in effetti contraddittorie. Per certi aspetti la sua "storia statutaria" non sembra differenziarsi in modo particolare da quella di altre città liguri o italiane quanto a cadenze temporali e tipologie, sebbene nulla sia di fatto rimasto, a partire dai *brevia* della compagna e del comune, presenti tra XII e XIII secolo. Nei primi decenni del Duecento dovrebbe avvenire il passaggio dal *breve* allo statuto, ai *capitula*⁴⁸.

A una redazione presuntivamente di tale periodo rinviano un buon numero di *instrumenta* e *acta* del notaio Giovanni Amandolesio, redatti fra il 1256 e il 1264⁴⁹. Questi atti si collocano tutti dopo la ricordata convenzione del 1251, in cui era previsto che « comune Ianue sustinebit et concedet quod comune Victimilii faciant [!] capitula et ordinamenta sua et obser-

bellorum fuisset deperditum in dicto loco quodam volumen statutorum quibus ipsi homines de Stella gubernabantur ... »: R. MUSSO, *Capitoli civili e criminali della Podestaria di Stella (1550)*, in Centro Culturale Comprensoriale del Sassello, «Quaderni», IV (1983), p. 82; E. PODESTÀ, *Storia di Parodi Ligure e dei suoi antichi Statuti*, Ovada 1998 (Memorie dell'Accademia Urbense, n.s., Studi 25), p. 84 e sgg.

⁴⁷ La contraddizione che presto emerge fra i tentativi, tipici degli inizi del secolo XIII, di riassumere in un unico libro tutto quanto è vincolante per l'ordinamento giuridico e la necessità di precisare continuamente la normativa e di adattarla alle esigenze correnti è ben chiarita da M. BLATTMANN, *Aderenza alla realtà, rilevanza pratica e impiego effettivo degli statuti tedeschi e italiani (secoli XII-XIV)*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 2001 (Europa Mediterranea. Quaderni, 15), pp. 117-132; l'argomento è in parte ripreso da H. KELLER, *Tradizione normativa e diritto statutario in "Lombardia" nell'età comunale*, *Ibidem*, pp. 165-167.

⁴⁸ Cfr. il giuramento del conte Ottone di Ventimiglia nel 1185: *I Libri Iurium* cit., I/2, pp. 469-470; una *laus* dei consoli del 1190 è riportata in G. ROSSI, *Storia della città di Ventimiglia dalle sue origini sino ai nostri tempi*, Torino 1857, p. 57; nel 1218 Genova ordina ai ventimigliesi « ut in brevi comunis vestri faciatis poni et collocari » l'impegno al rispetto delle nuove condizioni imposte dalla Dominante (*I Libri Iurium* cit., I/2, p. 435); per la fase degli inizi del Duecento cfr. R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., p. 11 e sgg.

⁴⁹ L. BALLETTTO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni Amandolesio dal 1258 al 1264*, Bordighera 1985 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXIII); EAD., *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni Amandolesio dal 1256 al 1258*, Bordighera 1993 (*Ibidem*, XXVI).

vet», così come dieci anni prima aveva concesso «quod comune Portus-mauricii et homines ipsius loci possint facere capitula et statuta inter homines Portus et districtus ad scientiam comunis Ianue»⁵⁰.

Dalla documentazione tramandata da Giovanni di Amandolesio si evince che a metà Duecento era in uso una compilazione statutaria il cui testo era organizzato in rubriche. A titolo di esempio si riportano alcune citazioni (ma altre se ne potrebbero aggiungere): «secundum quod in capitulis Vintimilii “De homicidis” continetur», «secundum formam capituli civitatis Vintimilii loquentis “De debito confesso solvi faciendo”», «recepto iuramento ab ipsa de manifestandis bonis mariti, ut tenetur ex forma capituli civitatis Vintimilii»⁵¹. Insieme a questi riferimenti si trovano analoghi rinvii agli statuti e a consuetudini genovesi, in tema di capacità processuale della donna e soprattutto per la questione della dote e dell’antefatto («secundum quod edocent capitula civitatis Ianue», «iuxta morem et consuetudinem civitatis Ianue»). Ciò dimostra che già a metà del secolo XIII nell’amministrazione della giustizia non si utilizzavano solo gli statuti locali; e inoltre vi erano differenze, almeno per la controversa materia della *donatio propter nuptias*, tra gli usi rivieraschi e quelli della città dominante, che pure erano tenuti presenti⁵².

Le rubriche degli statuti intemeli ricordate negli atti notarili sono abbastanza generiche, anche se dal contesto delle citazioni si possono percepire immediate somiglianze con quanto era previsto nelle stesure statutarie più o meno coeve prodotte a Genova e ad Albenga⁵³. E in effetti queste due città

⁵⁰ *I Libri Iurium* cit., I/4, pp. 201, 347

⁵¹ L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni Amandolesio dal 1256 al 1258* cit., pp. 53, 304, 308.

⁵² L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni Amandolesio dal 1258 al 1264* cit., pp. 233, 481, 496, 499, 582: ad esempio una certa Adalasia nomina procuratori che «possint facere ... omnia que causarum merita et iudiciarius ordo et capitula civitatis Ianuae postulant». Sul concetto di *iudiciarius ordo* cfr. L. FOWLER-MAGERL, *Ordines iudicarii and libelli de ordine iudiciorum: from the middle of the twelfth to the end of the fifteenth century*, Turnhout 1994 (Typologie des sources du moyen age occidental, 63); sul problema dell’antefatto e sui differenti usi (e legislazione) nelle riviere rispetto a Genova, si veda R. BRACCIA, «*Uxor gaudet de morte mariti*»: la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», XXX (2000-2001), pp. 76-128.

⁵³ La rubrica *de manifestandis bonis mariti* rievoca analoga disciplina contenuta negli statuti di Genova (V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, in «Miscellanea di Storia Italiana», XI, 1870, pp. 671-672) da cui dipendono quelli di Albenga (*Gli statuti di Albenga del 1288* cit., pp. 282-283) e quelli di Taggia (N. CALVINI, *Statuti comunali del 1381*, Taggia 1982,

rappresentarono termini di riferimento ineludibili, sia pure in modi e con motivazioni differenti, per gli (oggi) anonimi estensori degli statuti di Ventimiglia.

Di successive redazioni si sa solo quanto già riferito da Girolamo Rossi: in una pergamena sottoscritta dal « notaro Antonio de Porta, cancelliere del nobile Guidone di Landazzo di S. Miniato, podestà di Ventimiglia nel 1354 » era trascritto un capitolo « extractum a volumine capitulorum veterum conditorum anno MCCLXXXVIII die XXIII aprilis »⁵⁴. Nuovi statuti dovrebbero essere stati redatti nel 1335 (come si è visto), quando la città, riconoscendo il dominio degli Angioini, fu eretta in vicaria.

Non meno evanescenti sono le testimonianze per il periodo che va dalla seconda metà del Trecento agli inizi del Cinquecento: intorno al 1388 era stata introdotta anche a Ventimiglia l'innovazione del delegare le cause inferiori alle 100 lire ai *boni viri* (una specie di arbitri), « propter diffusam iuris civilis regulam ac etiam prolixitatem capitulorum civitatis Ianue et Vintimilii »⁵⁵. Nel 1396 il doge Antoniotto Adorno riconosceva ancora

quod dictum comune et homines Vintimilii possint et eis liceat firmare, componere et ordinare capitula et statuta in dicta civitate Vintimilii, que locum habere debeant et servari in Vintimilio, illa videlicet que per ipsos magnificum dominum ducem et consilium, nomine comunis Ianue, sive per presidentes dicto comuni qui pro tempore erunt approbata fuerint et firmata⁵⁶.

La formula presenta per certi aspetti caratteristiche del tutto consuete e usuali; il fatto che, comunque, si sentisse l'esigenza di reiterare tale concessione, su esplicita e distinta richiesta degli inviati intemeli (insistendo contestualmente sulla necessità di un'approvazione da parte di Genova, a differenza di quanto avveniva, in quel periodo, per Albenga e Savona) sta ad indicare che nel sistema delle "gerarchie" regionali Ventimiglia si collocava

p. 258). Il pagamento del residuo della dote documentato in un atto del 1258 « ex forma capituli civitatis Vintimilii » (L. BALLETTI, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni Amandolesio dal 1258 al 1264* cit., pp. 307-308) richiama direttamente un'analoga disciplina genovese (V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 673-674). Per gli statuti duecenteschi di Genova cfr. *infra* nota 76.

⁵⁴ G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., p. 186 (cfr. l'appunto di Rossi in Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, *Fondo Rossi* 74d; la pergamena è attualmente conservata all'interno di un volume di privilegi in SASV, *Magnifica comunità di Ventimiglia* sc. 207 n. 96).

⁵⁵ ASG, *Archivio segreto* 574, c. 65 (e cfr. copia in SASV, *Magnifica comunità di Ventimiglia* sc. 207 n. 96, c. 8r).

⁵⁶ *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, II, Torino 1857 (HPM, IX), n. 331, col. 1234.

in una posizione intermedia, di maggiore subordinazione rispetto alle altre *civitates*. Si trovano ulteriori testimonianze alla fine del secolo XV sia di “statuti nuovi” (confermati dal doge Paolo Campofregoso), sia dell’esistenza di altri definiti ormai *vetusta*⁵⁷. Fra Due e Quattrocento, quindi, vi erano statuti della città e, al contempo, si usavano quelli genovesi.

Si è sopra accennato alla contraddittorietà delle testimonianze rimaste, e infatti quando nel 1514 si discussero le condizioni di sottomissione di Ventimiglia alla Casa di S. Giorgio, i protettori della Casa concessero che « *eligi debeat capitanus et potestas civis Ianuae qui servire debeat per se et non per substitutum et ministrari debeat iustitia iuxta formam capitulorum civitatis Ianuae* »; contestualmente era stabilito che gli appelli alle sentenze del capitano sarebbero stati presentati ai protettori; si concedeva, poi, la possibilità di fare statuti propri, ma specificando che sarebbero stati validi solo se elaborati con il consenso del capitano e se approvati dai protettori⁵⁸.

In assenza di studi sull’amministrazione territoriale di S. Giorgio è difficile dare indicazioni che non siano il frutto di giudizi falsati da una certa dose di approssimazione. Nel 1515 anche per Levante si decideva di « *statuta et leges municipales ... decernere et ordinare ac concedere easque revocare arbitrio dictorum dominorum protectorum qui pro tempore erunt, totiens quotiens eis placuerit* »⁵⁹. L’“impressione” è che la Casa di S. Giorgio utilizzasse, almeno dal punto di vista del diritto, una mano forse meno “leggera” di quella fino ad allora usata dal Comune di Genova, sia pure in modo molto diversificato, in rapporto vuoi a tradizioni e identità locali, vuoi a politiche complessive.

Nelle prime istruzioni elaborate nel 1514 per il capitano inviato a Ventimiglia ricorre la formula che avrebbe dovuto amministrare la giustizia « secondo la forma e tenor de li capitoli » di Genova, identicamente riutilizzata ancora nel 1552 (precisa replica di quanto era stato stabilito nell’atto di sottomissione)⁶⁰.

⁵⁷ SASV, *Magnifica comunità di Ventimiglia* sc. 207 n. 96, c. 65; ASG, *Archivio segreto* 1649 (7).

⁵⁸ Biblioteca Civica Berio Genova, mr. XIV.3.22, c. 477 r. (corsivo mio); G. DE MORO, *Ventimiglia sotto il Banco di San Giorgio* cit., pp. 220-221.

⁵⁹ R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., pp. 93, 160 e sgg.

⁶⁰ G. DE MORO, *Ventimiglia sotto il Banco di San Giorgio* cit., p. 203; ASG, *S. Giorgio, Cancelleria* 606/1895 bis.

Tale formula, tuttavia, non si ripete uguale in tutte le istruzioni dei protettori di S. Giorgio. In quelle per il capitano di Sarzana nel 1553 si legge: «servata la forma delli capitoli a loro concessi, e dove per essi non fusse provveduto sia secondo li nostri e secondo le leggi romane»; mentre in quelle per Levanto è prospettata un'altra soluzione: «secondo li statuti e ordinamenti di esso luogo come sin a qui si è fatto et in quello mancassino detti statuti et ordinamenti secondo li statuti di Genova»⁶¹. Non possono esservi dubbi che in queste due località, egualmente sotto l'amministrazione di S. Giorgio, erano in vigore statuti locali: a Sarzana erano stati rivisti con la supervisione di un commissario della Casa (Giacomo Interiano) e stampati già nel 1529; per Levanto si era disposta la pubblicazione del testo tre-quattrocentesco nel 1549⁶².

I problemi che potevano sorgere (o essere sorti) a Ventimiglia forse presentano analogie con quelli che si intravedono nelle istruzioni per il capitano di Pieve di Teco sempre del 1552:

secondo la consuetudine del luogo stiate alla banca solita in amministrare a ciascheduno indifferentemente la giustizia secondo che dispongono i loro statuti, gratie e privilegi ... li detti capitoli gratie e privilegi ci persuadiamo che in la corte del detto luogo ne sii copia autentica⁶³.

Dalla documentazione fino ad oggi raccolta si è giunti alla conclusione che, in realtà, nel Cinquecento a Pieve di Teco si utilizzavano copie degli statuti genovesi adattate alle esigenze locali⁶⁴.

Come si colloca allora l'esperienza intemelina? Dai documenti del 1514 e dalle successive istruzioni di metà secolo si potrebbe dedurre che degli statuti civili e criminali tre-quattrocenteschi si fosse persa per qualche motivo la traccia, già prima delle distruzioni degli anni Venti, a meno di non pensare ad una "autoritaria" volontà di far usare a tutti i costi gli statuti della città dominante (non congruente, però, con le altre coeve testimonianze relative a Levanto, Sarzana o Vessalico).

⁶¹ ASG, *S. Giorgio, Cancelleria* 606/1896. Sul significato che hanno queste differenze nella "gerarchia delle fonti" cfr. R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., p. 109 e sgg.

⁶² Per la nomina dell'Interiano cfr. ASG, *S. Giorgio, Cancelleria* 607/1956/I; *Statuta civitatis Sarzanae*, Parmae, Per Antonium Viotum, 1529; [*Statuta communitatis Levanti*], [Genova], Per Antonium Bellonum, 1549.

⁶³ ASG, *S. Giorgio, Cancelleria* 606/1895 bis.

⁶⁴ Cfr. nota 59.

Quando nel 1562 la città ritornò sotto la gestione diretta della Repubblica, tuttavia, gli oratori fecero riferimento più volte a « capitula, statuta, privilegia, consuetudines », sottolineando che gli statuti erano « in viridi obervantia tam in civilibus quam in criminalibus ». Ma in un'istruzione al capitano genovese il cancelliere del Senato rinviava piuttosto « a decreti ... quali risguardano il numero e forma del governo tra detta Città e suoe [!] ville circha la elletione de i loro consigli, magistrati, ufficiali et exactori di avarie e carichi », cioè al testo dell'accordo intercorso tra la città e le ville nel 1543⁶⁵.

Alle *universitates* è lasciato il potere di disciplinare l'organizzazione urbana, la vita delle campagne; lo statuto "giurisdizionale" (per usare le parole di Besta)⁶⁶, lo statuto cittadino come era stato concepito tra Due e Quattrocento, iniziava ad avere ormai spazi sempre più ristretti, pure in una realtà frammentata quale era la Liguria soggetta a Genova attorno al 1514 (a meno che non avesse alle spalle una forte identità urbana come Albenga, Savona o Sarzana). È forse ipotizzabile il fatto che nel caso di Ventimiglia, a fianco di smarrimenti locali, si possano trovare le prime tracce di quell'atteggiamento politico che per le altre *civitates* si manifestò solo in tempi successivi: anche per queste si teorizzò e si mise parzialmente in pratica l'idea che non avevano, in quanto suddite, l'autorità di fare « statuti civili e criminali » – perché ciò riguardava la « sopraa aotorità del Prencipe » – ma solo quella di predisporre « ordini politici », vale a dire regolamenti di carattere più che altro amministrativo, come in effetti era avvenuto nella città intemelia⁶⁷.

5. Torniamo ora al frammento per chiarirne, per quanto è possibile, caratteristiche e contenuti. Nonostante sia un solo bifoglio, non centrale, e

⁶⁵ Per il 1562 cfr. SASV, *Magnifica comunità di Ventimiglia* sc. 207, n. 96, c. 47 v. e sgg.; per gli accordi del 1543: ASG, *Cancellieri di S. Giorgio* 170; SASV, *Magnifica comunità di Ventimiglia* sc. 207, n. 97 (su cui cfr. G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., pp. 146-147; R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., p. 182 e sgg.).

⁶⁶ E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., p. 548.

⁶⁷ Le citazioni sono tratte da un significativo memoriale su Albenga elaborato da Cesare Giustiniani nel 1606 (ASG, *Archivio segreto* 33, cfr. R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., p. 169 e sgg.); lo schema concettuale è molto simile a quello classico relativo a chi possiede (o non possiede) la *potestas statuendi*: si veda la messa a punto di C. STORTI STORCHI, *Appunti in tema di "potestas condendi statuta"*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITOLINI, D. WILLOWEIT, Bologna 1991, pp. 319-343; significativo che fosse applicato nei confronti di una *civitas* con una lunga e forte tradizione statutaria come Albenga.

che presenta conseguentemente una discontinuità testuale, i capitoli riportati permettono ulteriori considerazioni, oltre a quelle già avanzate relativamente alla datazione del codice e ai diversi interventi di correzione.

Prendiamo avvio (invertendo l'attuale ordine materiale del bifoglio) dalla seconda carta, dove sono trascritti otto capitoli relativi alla vita del comune di Ventimiglia, quelli per i quali è stata segnalata la variazione delle figure "istituzionali" (*vicarius/potestas*) e le approvazioni marginali. Fenomeni del genere sono ben noti: ancora visibilissimi appaiono ad esempio nel codice quattrocentesco degli statuti di Falcinello in cui "Genova" è stata sovrascritta a "Firenze"⁶⁸; mentre per quelli di Ortonovo fu lo stesso copista ad annotare « ubi dicta statuta antiqua loquentur de magnifica dominatione tam Mediolanensi, quam Genuensi, mutavi in excelsam et magnificam dominationem Florentinam »⁶⁹.

Il contenuto degli otto capitoli non presenta particolari problemi, a parte il menzionato uso del termine *regalia*. Il primo (di cui non è rimasta la rubrica) contiene disposizioni simili a quelle riportate in altri statuti, vale a dire il divieto per il podestà (e qualsiasi addetto all'amministrazione) di costringere gli abitanti del luogo a prestare servizi⁷⁰. Altrettanto si può dire per i successivi: tutti in qualche modo richiamano un'esperienza comune delle città e delle comunità tra Due e Trecento, sia questa rappresentata dall'attenzione e dagli aiuti per gli ordini mendicanti⁷¹, o dal controllo delle entrate e dei beni comuni (particolarmente importanti nel caso di economie agro-pastorali), per finire con un aspetto oltremodo secondario, ma significativo di

⁶⁸ ASG, *Ms. membranacei* XXVI. Per pratiche analoghe cfr., ad esempio, G. ORTALLI, *Cittadella e i suoi statuti*, in *Statuti di Cittadella del secolo XIV*, a cura di G. ORTALLI, G. PAROLIN, M. POZZA, Roma 1984 p. 15; C. STORTI STORCHI, *Statuti di Monza del XIV secolo: formazione e caratteri generali*, in *Gli statuti medievali di Monza. Saggi critici*, Milano 1993, p. 22.

⁶⁹ N. CALVINI, *Gli statuti di Ortonovo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIX/1 (1999), p. 215.

⁷⁰ Si veda, ad esempio, il frammento degli statuti duecenteschi di Noli (B. GANDOGLIA, *Documenti nolesi*, in « Atti e Memorie della Società Storica Savonese », II, 1889-1890, pp. 629-630); per Savona M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona* cit., p. 162; per Genova è rimasta solo la menzione della rubrica *De servizio non accipiendo a consule*: V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, p. 256.

⁷¹ Si veda, ad esempio, *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., pp. 111-112; e per Sarzana *Corpus Statutorum Lunigianensium*, a cura di M.N. CONTI, La Spezia 1985, II, pp. 71-72.

un'organizzazione della vita collettiva, i “custodi notturni”⁷². A iniziare l'analisi dalla seconda carta ci ha spinto anche una considerazione comparativa: negli statuti che possono essere in qualche modo apparentati con quelli di Ventimiglia (Albenga, Savona, Taggia, Varazze) i capitoli di questo tipo sono normalmente presenti nel primo libro (o parte), mentre quelli che attualmente sono nella prima carta sono in realtà collocati nel secondo libro⁷³.

Pur con tutte le carenze rappresentate dall'esiguità della testimonianza, si possono intravedere temi e caratteri tipici di un'esperienza comunale, stretta però, nel processo di scrittura del testo statutario, tra quella che fu la breve inclusione nel sistema angioino e il ripristino del controllo genovese.

Alcune delle precedenti considerazioni hanno riguardato in modo prevalente l'individuazione del momento “materiale” di scrittura del codice e delle sue correzioni – correzioni sostanzialmente assenti nella prima carta, o comunque di tutt'altro genere: mancano, ad esempio, le annotazioni marginali di conferma⁷⁴. Se queste furono apposte al momento del ritorno sotto il dominio genovese, si cercherà ora di spiegare perché non si sentì il bisogno di esplicitare una formale approvazione per il contenuto dei due capitoli della prima parte del bifoglio.

L'allestimento del codice (si è ipotizzato) prese avvio *dopo* il passaggio sotto la dominazione angioina (1335), ma a Ventimiglia esistevano statuti da almeno un secolo (come testimoniato, innanzi tutto, dagli atti del notaio Amandolesio). Che statuti erano quelli duecenteschi? In che modo e quanto furono recepiti nella redazione successiva? In presenza di un solo bifoglio è difficile (e imprudente) lanciarsi in troppe illazioni, ma qualche congettura può essere legittimamente fatta.

⁷² Guardiani di questo genere sono ricordati, ad esempio, negli statuti di Albenga, Genova, Savona e Sarzana: *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., pp. 68, 373; *Regulae Communis Ianuae* [1363], in *Leges genuenses*, a cura di C. DESIMONI, L.T. BELGRANO, V. POGGI, Augustae Taurinorum 1901 (HPM, XVIII), col. 349; *Corpus Statutorum Lunigianensium* cit., pp. 151-152; L. BALLETO, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, Bordighera-Genova 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, 17-18), I. pp. 110, 186, 252-253.

⁷³ La divisione sistematica in tre o più libri è enunciata programmaticamente in apertura sia di quelli di Albenga (*Gli statuti di Albenga del 1288* cit., p. 15), sia, ad esempio, di Taggia, anche se nell'unico manoscritto superstiti non ne è rimasta traccia (N. CALVINI, *Statuti comunali del 1381* cit., p. 159); ma nel Trecento si trova ormai consolidata anche altrove: L. BALLETO, *Statuta antiquissima Saone* cit.; *Gli statuti di Varazze* cit.

⁷⁴ Cfr. *supra* p. 525

Il primo capitolo, mutilo della parte iniziale, concerne la figura degli estimatori e le procedure connesse; il secondo, strettamente collegato al primo, è relativo all'opposizione nei confronti di un estimo (la *levatio canelle*, appunto). L'uso di questa terminologia restringe l'indagine all'area di influenza statutaria genovese, con una prevalenza per la Liguria di ponente⁷⁵. A Savona, sono ovviamente presenti gli estimatori, ma negli statuti duecenteschi non si usa la locuzione *levatio canelle*; questa compare, sì, in quelli di metà Trecento, ma senza che si possa rilevare una significativa correlazione né con Genova né con altre città, visto che Savona riesce a mantenere una propria spiccata tradizione di elaborazione statutaria.

Una lettura in parallelo del frammento intemelio e degli statuti più antichi di Genova e di Albenga porta, invece, a risultati significativi. Come è noto, per quanto riguarda Genova sono rimasti due manoscritti databili agli inizi del Trecento: riportano due stesure molto simili (e pur differenti) di *capitula* del secolo precedente, che possono farsi risalire (con tutte le stratificazioni e modifiche successive) alla rielaborazione del *breve* dei consoli dei placiti, collocabile attorno agli anni venti del Duecento⁷⁶. Il testo genovese fu poi ampiamente utilizzato nel processo di scrittura degli statuti ingauni del 1288⁷⁷.

La identica apertura del capitolo sugli estimatori nei due manoscritti genovesi fa emergere una caratteristica particolare della tradizione statutaria della Dominante (assente nelle altre città per il periodo preso in esame): si rinvia ad un altro testo statutario (« prout in capitulo comunis de extimatori-

⁷⁵ S. APROSIO, *Vocabolario ligure storico-bibliografico sec. X-XX. Parte prima - Latino*, Savona 2001, I, p. 211; il termine compare anche negli statuti trecenteschi di Levanto e di Ovada, entrambe sedi di podesterie genovesi (per Ovada cfr. *infra* nota 88). Gli « aestimatores canellae » sono confermati a Ventimiglia come uffici del comune nei patti del 1335 « ut ... moris est secundum eorum capitula » (G. ROSSI, *I Grimaldi in Ventimiglia* cit., p. 220).

⁷⁶ BRT, *St. P.* 291 (inedito) e *St. P.* 250 (edito in V. PROMIS, *Statuti* cit.); sul problema della duplice redazione V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali* cit., p. 27 e sgg.; R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., p. 68 e sgg.

⁷⁷ Anche ad Albenga vi è una menzione di statuti attorno al 1222: cfr. *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., p. XLIV. Il testo del 1288 risente fortemente dell'influenza del modello genovese soprattutto nel secondo libro come aveva intravisto E. BESTA, *La cultura giuridica e la legislazione genovese dalla fine del secolo decimoprimo all'inizio del decimoterzo*, in *Storia di Genova dalle origini al nostro tempo*, III, Milano 1942, pp. 271 e 274, sulla base della tarda edizione del 1519 (e cfr. R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., pp. 90-91).

bus continetur»), alla redazione, cioè, del parallelo volume dello statuto del comune, di cui non si sa più nulla da secoli, e che rappresentava l'evoluzione del breve dei consoli della compagnia / del comune (così come gli statuti civili e criminali costituiscono l'evoluzione del breve dei consoli dei placiti)⁷⁸.

Dalla tabella di confronto pubblicata in appendice emergono diverse questioni; risulta evidente che chi preparò gli statuti a Ventimiglia, dopo la sottomissione del 1251 (nel 1289?), aveva presente il testo di quelli genovesi (ma non solo, come ora si vedrà), secondo una redazione che non coincide esattamente con nessuna delle due rimaste. Il frammento intemelio rimanda, infatti, a una stesura antecedente ai tagli introdotti nella copia destinata a Pera (caratterizzata dai numerosissimi "etc." e dai molti errori del copista), probabilmente più corretta e simile per certi aspetti all'altro manoscritto (che, per il capitolo sugli estimatori, risulta nondimeno essere più breve). Altrettanto dicasi per le parti comuni con Albenga⁷⁹. Si è, insomma, di fronte ad un tipico caso di "identità statutaria"⁸⁰. Identità in parte "formale" (interi passi sono ricopiati identici), in parte "sostanziale" (il dispositivo è equivalente, ma è stato scritto in modo differente); inoltre risulta chiaro che nel processo di scrittura, nonostante queste corrispondenze, si è scelto di inserire, tagliare, modificare; il processo non è privo di una qualche sua autonomia.

Che gli statuari intemeli seguissero un modello del "centro" risulta dal fatto che i due capitoli sono collocati uno di seguito all'altro, così come si trovavano nell'"originale" genovese (e come fu ripetuto a Taggia)⁸¹. Ma non seguirono pedissequamente il modello, come d'altronde non successe neppure ad Albenga: negli statuti ingauni, infatti, un passo del capitolo geno-

⁷⁸ Sul problema cfr. *Ibidem*, p. 23 e sgg.

⁷⁹ Il confronto potrebbe essere esteso ai paralleli capitoli contenuti anche negli statuti di Taggia: *De extimatoribus et hiis que ad eorum offitium pertinent* e *De elevatione canelle* (N. CALVINI, *Statuti comunali del 1381* cit., pp. 219-225), ma data la sostanziale identità e ripetitività non è sembrato il caso di appesantire la lettura, anche perché la redazione taggiasca è successiva, pur dipendendo dalle stesse fonti.

⁸⁰ A. LATTES, *Studi di diritto statutario. I. Il procedimento sommario o planario negli statuti. II. Nuovi esempi d'identità statutaria*, Torino 1886. Per il problema delle "identità", delle "aree statutarie" o dello "statuto tipo", si vedano le indicazioni contenute *infra* a note 86 e 90.

⁸¹ La stessa disposizione si ha anche negli statuti di Noli; di questi è rimasta però una redazione molto più tarda, e quindi i confronti testuali sono meno stringenti: cfr. C. RUSSO - L. VIVALDO, *Gli statuti di Noli*, in Società Savonese di Storia Patria « Atti », XXVII (1949), pp. 85-87.

vese sugli estimatori (presente pure in quelli di Ventimiglia) si trova all'interno di una differente rubrica del primo libro (*De vocatione et testibus tempore precedentis magistratus*), mentre il capitolo specifico sugli estimatori ha caratteristiche del tutto particolari⁸².

D'altra parte è da segnalare che nel capitolo *De levatione canelle* di Ventimiglia è incluso un capoverso (« Si vero amplius rebellis fuerit ... »), testimoniato solo negli statuti ingauni e non in quelli genovesi conosciuti⁸³. Per spiegare ciò vi sono due ipotesi possibili. Da un lato può essere legittimo il dubbio, dato lo stato e la datazione dei manoscritti genovesi (secondo-terzo decennio del Trecento), che tale passo sia stato presente in uno dei testi (perduti) presi a modello ad Albenga nel 1288 e presuntivamente utilizzati anche dagli statuari intemeli nella redazione della seconda metà del Duecento, da cui fu tratto il codice preparato dopo il 1335.

In alternativa, si può supporre che quando a Ventimiglia si scrissero gli statuti non si avesse presente solo l'“archetipo” genovese, ma si ricorresse anche a quelli duecenteschi di Albenga: indizi di questa possibile influenza-imitazione sono emersi, ad esempio, negli statuti di Taggia (il capitolo *De causis inceptis et nondum finitis* è tratto, molto semplificato, da quelli ingauni)⁸⁴; e a Finale, nel 1311, si trasse dalla stessa fonte il testo della rubrica *De non compellendo aliquem exprimere suam actionem*⁸⁵.

⁸² Cfr. infra p. 564; *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., pp. 45-46 (*De estimatoribus*).

⁸³ Cfr. infra p. 568.

⁸⁴ Cfr. *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., pp. 230-231 e N. CALVINI, *Statuti comunali del 1381* cit., pp. 200-201 (ma i casi si possono moltiplicare: si confrontino, ad esempio, anche i §§ II/2, 8, 9, 11, 13, 14 di Albenga con i §§ 29, 31, 32, 34, 33, 37 di Taggia).

⁸⁵ Cfr. *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., p. 227 e *Statuta, Decreta, et Ordines Marchionatus Finarii*. Mediolani, Ex Typographia Palatina Io. Baptistae Malatestae, 1636, p. 3. Negli statuti genovesi il contenuto della disposizione è sostanzialmente identico, ma le forme lessicali sono differenti (V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 573-574; BRT, *St. P.* 291, c. 10v.); sul problema cfr., ad esempio, F. LIOTTA, *Il 'nomen actionis' nei civilisti e nei canonisti del secolo XII*, Milano 1975 (Quaderni di “Studi Senesi”); M. KRIECHBAUM, *Actio, ius und dominium in den Rechtsleheren des 13. und 14. Jahrhunderts*, Ebelsbach 1996, p. 96 e sgg.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, III/2, Milano 1927, pp. 247-248; G.P. MASSETTO, *Il diritto processuale civile negli statuti di Monza*, in *Gli statuti medievali di Monza* cit., p. 54; C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998, p. 4 e sgg. Sul ruolo che gli statuti carotteschi di Finale ebbero a loro volta come modello cfr. R. BRACCIA, *Processi imitativi e circolazione dei testi statuari: il ponte ligure*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, p. 61.

Date le dimensioni del frammento in questione si può a questo punto solo proporre qualche congettura conclusiva: vi era un parte dedicata all'organizzazione del comune, in cui senz'altro maggiori erano i margini di autonomia di elaborazione, proprio perché legata ad esperienze di organizzazione locale (sebbene su di essa si fosse esercitato un più attento controllo di adeguamento testuale, una volta che la città ritornò sotto il dominio genovese); i capitoli tratti dagli statuti di Genova (e di Albenga?) evidenziano un problema comune in molte altre esperienze – il significato da dare ai processi di “imitazione” e/o di “adozione” e/o “imposizione” statutaria.

Pur senza conoscere il testo ingauno del 1288, né tanto meno quello di Ventimiglia, Besta era giunto a conclusioni drastiche (forse dettate più dalla fedeltà ad un'idea che lo aveva seguito fin dal tempo dei suoi studi giovanili sullo statuto di Chioggia, che da un'effettiva conoscenza delle fonti specifiche):

Formato il distretto ... Genova ... estendeva anche il diritto proprio come un diritto comune secondario. I suoi capitoli si trasfondevano nei capitoli dei comuni assoggettati e confederati o per lo meno fungevano ad essi da *tipo* ... Il diritto genovese diventò il pernio di tutto il diritto ligure ⁸⁶.

Episodi (non infrequenti) di imitazione/imposizione della normativa di Genova si trovano per altre comunità soggette, sedi di podesterie o vicariati ⁸⁷. Negli statuti trecenteschi di Ovada, proprio alla rubrica *De ellevatione canelle* era scritto «teneatur dictus dominus Potestas sive Vicarius in dicta causa [extimi] procedere ... in omnibus et per omnia iuxta formam capituli Ianue sub rubrica *de ellevatione canelle*», in modo non diverso da come era

⁸⁶ E. BESTA, *La cultura giuridica e la legislazione genovese* cit., p. 271 (corsivo mio); ID., *Dell'indole degli statuti locali del dogado veneziano e di quelli di Chioggia in particolare*, in *Studii giuridici offerti a Francesco Schupfer*. II. *Storia del diritto italiano*, Torino 1898, pp. 395-441; sulla stessa linea si era mosso G. ZIROLIA, *Intorno agli statuti dei comuni liguri nel medio evo*, Sassari 1902.

⁸⁷ Manca uno studio sistematico sull'organizzazione territoriale genovese: per i vicariati a metà Duecento cfr. la breve nota di L. LAGORIO, *Il vicariato della Liguria d'occidente*, in «Giornale Storico e Letterario della Liguria», n.s., V (1928), pp. 148-151 e i documenti pubblicati in L. BALLETTI, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni Amandolesio dal 1256 al 1258* cit., pp. 145, 209; per l'importanza che la carica rivestiva agli occhi dei protagonisti nel conflitto tra guelfi e ghibellini di primo Trecento si vedano le numerose suppliche indirizzate a Enrico VII e i provvedimenti presi in *Acta Henrici VII imperatoris romanorum et monumenta quaedam alia mediæ ævi*, nunc primum luci dedit G. DOENNIGES, Berolini 1839, I, *passim*.

regolato a Porto Maurizio (« teneatur persona contradicens levando canellas super dicta elevatione canelle procedere et de iure suo docere secundum formam capituli Ianuae positi sub rubrica *de elevatione canellae* »)⁸⁸. In questo caso non si è, propriamente, in presenza di un'“imitazione”, di un'“identità” statutaria, bensì di fronte al fatto che lo statuto genovese era richiamato come la norma gerarchicamente superiore che, a livello locale, disciplinava una determinata procedura o fattispecie⁸⁹.

La vicenda rappresentata dalle compilazioni di Ventimiglia (e di Albenga) è però in parte differente, perché queste erano *civitates*, cui gli accordi del 1251 garantivano (o avrebbero dovuto garantire) una più o meno estesa autonomia, anche in campo statutario; eppure nella scrittura dei propri statuti ricorsero al testo della città dominante. Da quello di Albenga fu tratto, a sua volta, materiale per la redazione di statuti di comunità (Taggia) e dominazioni signorili (Finale), che pure non avevano alcun rapporto diretto di dipendenza. Dai casi esaminati può quindi venire una conferma alle ipotesi elaborate da Lattes e Besta, relativamente alle “identità formali” e/o “sostanziali” tra statuti di città e di comunità⁹⁰.

È indubbio che a Ventimiglia (e ad Albenga) agiva, prioritariamente, una struttura che potrebbe essere definita “centripeta” (si usa il modello del centro): vi erano unilaterali rapporti di dominio dalla fine del XII secolo (pur tra conflitti e insubordinazioni); i podestà e i vicari che andavano nelle città della riviera erano cittadini genovesi (così come quando Ventimiglia passa sotto gli Angioini si ricorreva ad una terminologia proveniente da un

⁸⁸ *Statuti di Ovada del 1327*, a cura di G. FIRPO, Ovada 1989, p. 81; G. DONEAUD, *Storia dell'antica comunità di Porto Maurizio corredata di documenti*, Oneglia 1875, p. CIII.

⁸⁹ R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., p. 87 e sgg.

⁹⁰ A. LATTES, *Studi di diritto statutario* cit.; ID., *Gli statuti di Lugano e dei suo lago*, [Milano 1908?]; E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., pp. 550-556; ID., *Gli statuti delle valli dell'Adda e della Mera*, in « Archivio Storico della Svizzera Italiana », XII (1937), pp. 129-156; alcuni aspetti della tradizione storiografica in proposito sono illustrati da G.S. PENE VIDARI, *Censimento ed edizione degli statuti con particolare riferimento al Piemonte*, in « Archivio storico ticinese », XXXII (1995), p. 281 e sgg.; ID., *Introduzione. Atteggiamenti della storiografia giuridica italiana*, in BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Catalogo della raccolta di statuti*, VIII, Firenze 1999, p. XLV e sgg.; per una messa a punto del problema (con ulteriori indicazioni bibliografiche) cfr. G. CHITTOLINI, *A proposito di statuti e copiatucci, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in « Archivio storico ticinese », XXXII (1995), pp. 171-192.

differente modello politico-culturale)⁹¹. È significativo, comunque, che già da metà Duecento fossero in atto meccanismi del genere – sia di comando, sia imitativi⁹².

Funzionava, probabilmente, anche una struttura di tipo “orizzontale”, visto che la propagazione dei testi non era circoscritta ai soli rapporti di dominio (si sono ricordati i singoli e frammentari casi di Albenga-Ventimiglia, Albenga-Taggia, Albenga-Finale).

Proprio il caso richiamato per ultimo (un capitolo passato da quelli ingauni a quelli di Finale), permette un’ulteriore considerazione relativamente al processo di scrittura degli statuti e al valore da dare a questo tipo di fonte *giuridica*; come si è annotato l’identità “formale” tra i due capitoli copre un’identità “sostanziale” con quanto disposto dagli statuti di Genova (e da quelli di altre città italiane) relativamente alla necessità (o meno) di indicare il *nomen actionis* nel *libellum*. Si è di fronte a una tipica disposizione volta a rendere più semplice e veloce il processo civile, discostandosi da prescrizioni di derivazione romanistica; su ciò vi era stato dibattito negli *studia*, nelle opere della dottrina⁹³. Che fosse recepito dai redattori degli statuti può essere più o meno ovvio, ma è assodato, in forme, modi, e con locuzioni che possono essere parzialmente differenti⁹⁴.

⁹¹ Sul ruolo svolto dai podestà ai fini della circolazione dei testi cfr. gli esempi e le considerazioni di E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., pp. 553-554 (su cui vanno tenute presenti le riserve di P. TORELLI, *Tradizione romana e rinascimento degli studi di diritto nella vita pratica dei secoli XII e XIII* [1942], in *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1959, p. 501); il momento (differenziato) del “comando” del signore nei confronti di città suddite è sottolineato da C. STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età viscontea*, in *Legislazione e società nell’Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga*, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXV), p. 89 e sgg.; EAD., *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 47-187.

⁹² Anche negli statuti savonesi più antichi (antecedenti al 1230) sono stati individuati diversi “prestiti” dalle fonti genovesi: M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona* cit., p. 129 e R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., p. 88 e sgg. Sulle difficoltà che comporta la valutazione di identità statutarie cfr. le considerazioni di C. STORTI STORCHI, *Statuti di Monza del XIV secolo* cit., p. 23 e sgg.

⁹³ Cfr. *supra* nota 85.

⁹⁴ Rispetto alla prescrizione sostanzialmente identica degli statuti di Genova, Albenga, Finale e Taggeria, il tema del *nomen actionis* non compare negli statuti duecenteschi di Savona, in

Il mondo del diritto ha facce diverse, e sarebbe del tutto fuorviante cercare negli statuti l'“eccellenza” e l'“originalità” della *scientia iuris*; i singoli statutari (fossero essi notai, causidici, *iuris doctores* o semplici laici) attingevano, nondimeno, dalle elaborazioni delle scuole, così come avevano utilizzato il diritto romano (e quello longobardo e quello canonico)⁹⁵. Di volta in volta potevano trovare utile trascrivere da altri testi già pronti e circolanti; se era lecito ispirarsi al *Corpus iuris civilis* o alla *Lombarda* perché non si poteva, con minore fatica, “riciclare” brani degli statuti di Genova e Albenga?

In questo senso il superstite bifoglio degli statuti di Ventimiglia testimonia diversi tipi di problemi (e di quesiti, a molti dei quali per il momento non si può rispondere in modo univoco). Crediamo di avere individuato come, a partire dalla metà del Duecento, vi siano *civitates* e comunità in Liguria che utilizzano gli statuti genovesi in modi differenti – a volte “copiano”, a volte riscrivono, a volte, forse per la minore autonomia, vi fanno riferimento come ad una fonte gerarchicamente superiore, a volte ancora, però, se ne discostano volutamente⁹⁶. Nel processo di scrittura degli statuti, ovviamente, si intrecciavano gli esiti di conflitti politici (Ventimiglia “può scegliere” tra una soggezione genovese e una angioina) che devono essere tenuti presenti, se si vogliono comprendere anche singole peculiarità lessicali.

ciù alla rubrica *Ut non compellat aliquem libellum facere unde sit carta* è solo previsto che « teneatur non facere vim alicui persone que fecerit querimoniam ante se vel suum iudicem vel vicarium de aliquo unde monstret publicum instrumentum quod dedebat [!] inde facere libellum » (M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona* cit., p. 167), mentre nella redazione di metà Trecento fu aggiunto: « in quo libello dictus actor non teneatur exprimere seu nominare actionem seu nomen ipsius actionis quam intentare voluerit contra reum; set sufficiat ipsi actori in dicto libello inserere causam quare et pro quo petit id quod peti » (L. BALLETO, *Statuta antiquissima Saone* cit., II, p. 219); per Savona cfr. anche D. PUNCUH, *Note di diplomatica giudiziaria savonese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., V (1965), pp. 7-36.

⁹⁵ Si vedano in proposito le considerazioni di C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani* cit., p. 44 e sgg.; e per un periodo antecedente E. CORTESE, *Nostalgie di romanità: leggi e legislatori nell'alto medioevo barbarico*, in *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto medioevo*, Spoleto 1999, pp. 485-510.

⁹⁶ Significativo il caso delle differenti norme relative all'antefatto (a Genova e nella riviera di ponente), su cui si veda R. BRACCIA, « *Uxor gaudet de morte mariti* » cit., pp. 107-110.

Appendice 1

[De extimatoribus]

[...] precepto extimare debebunt et scriba teneatur scribere precepta et form[as] omnes in cartulario; et cum precipiam aliquid extimari per extimatores [pre]ceptum et formam ipsius scribi faciam in cartulariis comunis per^a scribam^b comunis Vint(imilii) et illud in scriptis dari faciam extimatoribus [...] c scribe comunis. § Addam quoque iuramento extimatorum quod si aliqua p[er]sona canellam levaverit amodo de extimatione aliqua vel mensura qu[am] fa[ci]ant, interrogare debeant ipsum pro qua quantitate canella levetur et [de] re ipsa aliquid ab ipsa quantitate superfluum in ipso residuo debeant ex[ti]mare. Si levator canelle forte eis dicere noluerit quantitatem pro qua c[ane]llam levaverit, possint rem ipsam extimare licenter non obstante [leva]tione ipsius canelle. § Precipiam insuper ipsis extimatoribus sub omni [deb]ito iuramenti quod quando contra minorem extimare debet, tutorem vel c[ur]atorem minoris vocare teneantur et in eius presentia rem extimare deb[eant] si interesse voluerit. § Si vero contra alios^d vel alium^e extimare debebunt, teneantur [voca]re illum si presens fuerit et si absens denu[n]cient uxori eius et filiis seu pro[pin]quis si eos habuerit, et si contrafecerint auferam ei pro qualibet vice qu[on]iam factum fuerit libras II ianuinarum. § Si autem ille vel illi, contra quem seu contra quos res [ali]qua^f immobilis extimata fuerit vel in solutum data pro [aliquo] debito vel execucione sententie, seu aliquis propincus^g eius vel eorum, qui ei vel eis a[ct]uat usque in quartum gradum secundum quod decreta distingunt, pro eo vel eis [contra] quem vel contra quos res aliqua extimata fuerit et in solutum data ut [supra], si ille contra quem facta fuerit extimatio peccuniam dederit vel propincus^g, si [pro]pincus^g peccuniam dederit et nomine suo vel ipsius vel ipsorum infra ses^h [men]ses a die extimationis facte dare voluerit vel dederit creditori autⁱ tant[am] quant[um] quantam res immobilis^j fuerit extimata in peccunia numerata, videlicet sinplum [tantum] et non de duobus tria; et ultra expensas factas pro ipso extimato r[em] illam, non obstante aliquo alio capitulo, restitui cum possessione faciam officio m[ag]istrarie et de plano sine lamentatione et pignore bandi et strepitu iud[ic]ii vel illis contra quos fuerit extimata sive propinquo solvendo [si autem fuerit ut supra^k], ita quod ille [propin]cus^g rem illam restituere teneatur propinquo suo contra quem extimum factum f[uerit] eodem precio quo eum habuerit infra dictum tempus, ita quod una res mobilis^l non pos[sit] reddi absque alia nisi totum extimum rerum mobillium^m simili-

ter reddimatur; non^a tamen possit [per] extimatores vel aliquem ipsorum vel aliquos alios fieri extimatio vel in s[olutum] datio de aliquibus publicis vel aliquibus bonis seu rebus immobilibus [pertinen]tibus ad comune Vint(imilii) vel quorum sit ussus publicus seu per comune Vint(imilii) v[el un]iversitatem dicti comunis possideatur in aliquibus iuribus pertinentibus ad dictu[m comune], nisi prius hoc expresse concederetur per consilium Vint(imilii) vel per maiorem partem i[psius] consilii. Item quod extimatores antequam vadant ad aliquam rem extima[ndam] vel in solutum dandam vel dividendam, quod teneantur denunciare de[bitorem] contra quem fieri debet extimatio vel in solutum datio et tenitori se[u debi]trici^o illius rei vel domui aut in familia antequam extiment vel vadant [ad] extimandum. § Et si aliquis extimator fecerit contra tenorem h[uius ca]pituli in predictis, teneatur ei auferre soldos XX ianuinorum pro quolibet et qu[alibet // vice] qua contrafactum fuerit, semper ratis manentibus extimationibus quas^p [hinc] retro facte fuerint per publicos extimatores comunis Vint(imilii).

^a *Segue depennato* aliquem <ex> ^b scribam: *corretto malamente su* scribis ^c 2/3 *lettere*
^d *corretto su* mino ^e allium: *in soprilinea* ^f *corretto su* aliquas; *segue depennato* mobilis vel
^g propincus: *così* ^h *così* *corretto su* tres ⁱ aut: *in soprilinea* ^j immobilis: *in soprilinea*
^k si-supra: *in soprilinea* ^l mobilis: *in soprilinea* ^m rerum mobilium: *in soprilinea, di lettura incerta*
ⁿ *corretto su* nam ^o *corretto su* debitrice ^p quas: *così*.

§ De levatione canelle R(ubrica).

Si aliqua persona de extimatione aliqua vel mensura quam ego fieri faciam extimatoribus sive^a per publicos extimatores canellam nisi rationabiliter leva[ver]it vel levari fecerit, auferram ei denarios IIII^{or} pro qualibet libra [tan]te quantitatis peccunie quante fiebat extimatio, ultra pignus bandi pro [comun]i et soldos X ianuinorum quos dari faciam extimatoribus et expensas in exti[ma]tionibus factis compellam resarcire eis qui extimatores duxerit, nisi si ille [qui ca]nellam levaverit vel levari fecerit, sive sit maior sive minor, in[fra] dies XV non docuerit de iure suo cum libello et pignore bandi quod [ben]e valeat vintenum quantitatis pro qua canella levata fuerit non pro[cesser]it dando pignus bandi secundum formam capituli “de bandis accipien[dis]”¹ faci[at] inde lamentationes infra XV dies si persona sit talis que

¹ Cfr. per Genova *De pignus bandi accipiendo* in BRT, St. P. 291, cc. 10v.-13r.; *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., pp. 227-229; per Taggia N. CALVINI, *Statuti comunali del 1381* cit., pp. 194-195.

dare [poss]it illud vel que per capitulum non excusetur inde tenebor sine eo quod [am]plius appellentur a nobis vel ab extimatoribus contra <eum> facere exti[mare] et laudare cui precipiebamus^b quod extimaretur et insuper penam predictam ei [auf]erre ut predictum est. § Eo salvio^c quod si ille qui levaverit vel levari fece[rit c]anellam possideat, non cogatur facere lamentationem, set pignus bandi dare [et si] ille pro quo fiebat extimatio non processerit contra possessorem ipsum [...]a^d de iure suo dando libellum si persona illa, que canellam levaverit vel leva[ri fe]cerit sive inobediens in re que extimari debebat ius contradicendi extima[tione]s habeat inde vindictam faciam ut supra. § Si vero amplius rebellis [fuerit] et canellam amplius levaverit vel levari fecerit ego tenebor cum servi[enti]bus meis et populo si opporuerit cum extimatoribus ire ad rem [illam] extimari faciendam. § Et insuper totum illud quod in itinere ipso expendam [ab i]pso extorquere tenebor et vindictam inde faciam meo arbitrio; et si de ali[qua] extimatione quam fieri faciam canella levata fuerit per aliquam personam, ego [illa die] proxime sequenti postquam ad meam noticiam pervenerit faciam preconigiari per civit[atem] ut si aliqua persona vel persone velint contradicere extimationi vel ius habere credant [in r]em quam extimabitur, infra dies XV coram me veniant docturi de iu[re su]o si velint. Et si quis vel si qui venerit aut venerint propterea, iura omnium [uno et] eodem tempore audia<n>tur, ventile<n>tur et cognoscantur nec post ipsos dies [XV v]enientes aliqui qui contradicere velint ipsi extimationi audiantur nisi iure [ordin]ario agentes, excepto quod absentibus districtu Vint(imilii) tempore levationis [cane]le vel XV dierum predictorum non fiat preiudicium quominus de iure suo [docere] possint. § Si vero contra aliquam personam possessionem aliquam dari faciam de re a[liqua] vel extimatione quam fieri fecero et apparuerit in instrumento vel ydoneis testibus [quod res] ipsa sit alterius vel alius inde habeat possessionem, tunc datio illius possessionis [quam dar]i faciam seu extimationem quam fieri faciam non obsit ei et ipsam cassari te[near] sine libello et pignore bandi si infra dies XV si inde querimoniam [fec]erit ille vel alius pro eo. § Si quis absens fuerit extra districtum Vint(imilii) tem[pore] extimationis facte vel possessionis date, illud idem facere tenebor si in[fra di]es XV postquam reversus fuerit ante me lamentationem exposuerit [...] //

^a extimatoribus sive: *in soprilinea* ^b precipiebamus: *in soprilinea su* processimus *de-*
pennato ^c *cosi per salvo* ^d 4/5 lettere

^a Non possit potestas^b vel^c iudex et scribe comunis Vint(imilii) vel aliqua alia persona compellere vel compelli facere aliquem habitatorem Vint(imilii) vel districtus vel eius bestias in aliquo suo servicio vel labore. § Et qui contrafecerit de suo salario admitat qualibet vice potestas^b libras X^d ianuinorum et scriba in libris III ianuinorum et^e gardator vel aliquis alius qui de huiusmodi preceptum aliquod fecerit condempnetur qualibet vice in soldis V ianuinorum et hoc capitulum legatur in primo vel secundo parlamento quod vicarius fecerit.

^a *Manca il titolo della rubrica; nel margine interno l'annotazione:* firmatum ^b *corretto su vicarius* ^c *vel: in soprilinea* ^d *segue depennato* et iudex libras v ^e *segue depennato canparii*

§ De dando auxilio fratribus minoribus. Rubrica^a.

Quoniam multum civitas Vint(imilii) indiget sufragiis piorum et instorum^b et ad hoc ut Deus per hec et alia bona que per cives Vint(imilii) fient dicta civitas subteneatur et ei supponant manum suam ad honorem Dei et beati Francisci, statuimus et ordinamus quod potestas^c vel^d iudex comunis Vint(imilii) teneantur facere dari de peccunia comunis Vint(imilii) per clararium dicti comunis per totum mensem octubris ministro sive gardiano fratrum minorum existencium in Vint(imilio) libras X ianuinorum pro vestibus dictorum fratrum.

^a *Nel margine interno l'annotazione:* firmatum ^b *così per iustorum* ^c *corretto su vicarius* ^d *vel: in soprilinea.*

§ De eligendis IIII hominibus [...]oriis^a [...] ^a qui inquirant ut infra. Rubrica^b.

Potestas^c vel^d iudex comunis Vint(imilii) teneantur infra dies XV sui introytus si placuerit consilio eligere homines IIII bonos, utiles et ydoneos ac discretos, scilicet unum de quolibet quarterio, qui debeat inquirere et requirere omnes introytus comunis Vint(imilii) [...]ti^e gabellarum [incantatarum, accusationum]^f custod[um] noturnorum, vintenorum, pignorum bandorum, ministrorum, condempnationum et demum omnium aliorum introytuum dicti comunis et dispendiorum sive [...]stencium^g dicti comunis; qui IIII teneantur de duobus mensibus in duobus de eo quod repertum fuerit et expresim in publico consilio reddere rationem, quibus salarium

constituatur ad voluntatem consilii quod non possit ascendere ultra [...] ^g ianuinorum salarium alicuius ipsorum, et de ipsis legaliter faciendis speciali iurame[nto] per totum tempus dicte potestatis ^h teneantur et in fine sui officii reddigant [ra]tionem tocius anni in uno cartulario qui reponatur in sacrestia in cassia comunis. § [Ut] dictum est in dicto capitulo quod scribe comunis Vint(imilii) teneantur denunciare di[ctum] capitulum predictis IIII [in scriptis] cum fuerint electi.

^a 7/8 lettere ^b nel margine interno l'annotazione: firmatum G M ^c Potestas: nel margine interno al posto di Vicarius depennato ^d corretto su et ^e 7 lettere ^f incantatarum, accusationum di lettura incerta; segue depennato canpariorum ^g 2/3 lettere ^h corretto su vicarie

§ De inquirendis cartu[lariis] introytum comunis Vint(imilii) ^a.

Teneatur potestas ^b Vint(imilii) vel ^c iudex inquirere bene et diligenter omnes cartularios et scripturas in [quibus] scripti sunt introytus gabellarum comunis Vint(imilii); et si invenerit aliquam [personam] seu aliquas personas debentes seu debentem dare aliquam peccunie quanti[tatem] comunis Vint(imilii) pro dictis cabellis vel aliqua alia ratione vel causa, teneatur [et] debeat potestas ^b vel ^c iudex ipsam vel ipsas compellere ad solvendum id quod solv[ere] debebit vel debebunt pro ipsis cabellis et aliis quibuscumque causis et [fa]cere fieri solutionem ab ipsis personis comuni Vint(imilii) de cabellis et de [...] ^d infra menses duos introytus sui regiminis, quod si non fecerit potestas ^b sindicetur de suo salario in libris XXV ianuinorum ^e.

^a Nel margine interno l'annotazione: confirmatum cum aditione ^b corretto su vicarius
^c corretto su et ^d 2/3 lettere ^e segue depennato et iudex in libris X ianuinorum.

§ De non con[st]ringendo consilium Vint(imilii) standi in capitulo ^a.

Non possit potestas ^b Vint(imilii) vel ^c iudex nec aliqua alia persona pro eis constringere consilium Vint(imilii) sive consilia[rios] Vint(imilii) standi in capitulo Vint(imilii). § Nec in aliquo alio loco detemptos vel detemptum aliqua occasione nisi a me<ri>die usque ad tertiam et a nona usque vesper[um] // salvo in casis oportunis prout interdum accidit et ^d quod si aliquis consiliarius debebit dare comuni Vint(imilii) occasione cabellarum vel aliqua alia occasione sive debebit dare alicui persone Vint(imilii) aliquod

debitum sive fecerit aliquod maleficium, tunc possit potestas^b suum officium exercere in eo sicut hinc inde in antea consuetum est.

^a *Nel margine interno l'annotazione: firmatum* ^b *corretto su vicarius* ^c *corretto su et in casis-et: in sopralinea.*

§ De illis qui acceperint dampnum in terris suis per homines Vint(imilii) ut infra^a.

Si aliqua persona de Vint(imilio) et districtu habuerit vel receperit dampnum in terris sive rebus suis per aliquam personam de terris sive locis confiniantibus cum territorio Vint(imilii) vel aliunde, teneatur potestas^b vel^c iudex Vint(imilii) facere fieri emendam illi vel illis cui vel quibus da<m>pnum datum fuerit de bonis et rebus hominum illius loci de quo erunt homines qui dampnum dederunt; et credatur illi qui dampnum receperit vel habuerit suo sacramento et sine pignore bandi et lamentatione, cum duobus testibus de personis et locis que et quas dicere voluerit sibi dedisse dictum dampnum. § Et potestas^b teneatur vel^c iudex facere fieri laudem dampnum passo sive dampnum passis de rebus quas ei vel eis fecerint pro emenda dampni seu dampnorum quod vel que habuerit vel habuerint.

^a *Nel margine interno l'annotazione: confirmetur* ^b *corretto su vicarius* ^c *corretto su et*

§ De inquisitione facienda super rebus comunis Vint(imilii). R(ubri)ca^a.

Teneatur potestas^b Vint(imilii) et iudex infra duos menses sui regiminis inquirere et inquiri facere per alias personas Vint(imilii) vel per homines qui hinc retro habuerint et incantaverint introytus terrarum comunis Vint(imilii), scilicet mo<n>tis Nigri, Lovarie, Amarinorum, montis Maritimi et certorum locorum in quibus habuerint terras comunis Vint(imilii). Et si invenerint per predictos vel per aliquos ipsorum quod comune Vint(imilii) vel incantatores [di]ctorum introytuum nomine comunis Vint(imilii) habuerit drictum suum sive introytuum alicuius terra[r]um predictarum, si terra^c sive terras, de qua vel quibus probatum fuerit comune Vint(imilii) percepi[ss]e hinc retro introytum, teneat aliquis homo vel aliqua persona, potestas^b debeat ab [i]llo vel ab illa auferre terram sive terras quam vel quas tenet et ipsam vel ipsas [d]are comuni Vint(imilii), et debeat ipsas terras facere scribi per unum ex scribis comunis Vi[nt]imilii in cartulario sive actis

publicis comunis Vint(imilii). § Et si forte potestas^b [in]venerit aliquam personam accipere vel tenere aliquam predictarum terrarum et hoc fecerit de licentia et voluntate comunis Vint(imilii) teneatur potestas^b ab illa persona que contra formam predictam aliquam de dictis terris tenebit auferre libras XXV ianuinarum. § Item [t]eneatur potestas^b infra dies XV post suum introytum facere preconigi per civi[t]atem Vint(imilii) et per valles et facere denunciari hominibus terris confiniantibus [c]um territorio Vint(imilii), quibus terris comode sine dubio persone ire possi<n>t, quod si a[li]qua persona tenet sive laborat aliquam de terris comunis Vint(imilii) debeat se fa[c]ere scribi in actis publicis comunis Vint(imilii) et dare securitatem de solven[d]o drictum comuni Vint(imilii); et hoc facere debeat infra dies VIII a die denun[ci]ationis facte, quod si non fecerit potestas^b teneatur destruerre et devastare sive de[v]astari facere totum laborerium quod factum fuerit in aliqua predictarum terrarum ultra [dic]tam formam; et hoc capitulum locum non habeat in terris pro comuni Vint(imilii) venditis.

^a *Nel margine interno l'annotazione: confirmetur* ^b *corretto su vicarius* ^c *terra: così.*

§ De possessionibus et regaliis comunis Vint(imilii) no<n>^a vendendis^b.

Non possit vendi aliquo modo aliqua terra possessio nec regalia comunis Vint(imilii) aliquo modo [et] ingenio quo dici vel excogitari possit, nec possit potestas^c vel iudex nec [al]iqua alia persona ponere ad consilium quod aliquid de predictis vendatur ali[qu]a occasione et si quid de predictis vendictum fuerit deinceps vendicio sit nulla.

^a *no<n>: in soprilinea in inchiostro nero* ^b *nel margine interno l'annotazione: confirmetur* ^c *corretto su vicarius*

Appendice 2

Per i due manoscritti genovesi cfr. nota 76; per lo statuto di Albenga si è utilizzata l'edizione citata a nota 14. I testi sono qui riportati in forma semplificata per facilitarne la lettura comparativa.

Genova	Genova	Ventimiglia	Albenga 1288
BRT St. P. 291, cc. 34 v.-37 r.	BRT St. P. 250, cc. 10 v.-12 v.		
<i>De extimatoribus et hiis que ad eorum officium pertinent</i>	<i>De extimatoribus</i>	[<i>De extimatoribus</i>]	[I/28] <i>De vocatione et testibus tempore precedentis magistratus</i>
Ego hoc anno habeo quatuor extimatores tantum electos prout in capitulo comunis de extimatoribus continetur ...	Ego habeo hoc anno IIII ^{or} extimatores tantum electos prout in capitulo comunis de extimatoribus continetur ...		
Item teneantur extimatores et scriba qui cum eis fuerit quando aliquam extimationem facere debebunt antequam extimatio fiat accipere preceptum in scriptis et formam ab illis quorum precepto extimare debebunt et scriba precepta et formas omnes scribere teneatur. [<i>inserita un'additio datata 1306 assente nell'altro ms., ma manca tutta la parte finale del capitolo</i>]	Item teneant extimatores et scriba qui cum eis fuerit quando aliquam extimacionem facere debebunt antequam extimacio fiat accipere preceptum in scriptis et formam ab illis quorum precepto extimatur. Ego consul etc.		precepto extimare debebunt et scriba teneatur scribere precepta et formas omnes in cartulario; et cum precipiam aliquid extimari per extimatores preceptum et formam ipsius scribi faciam in cartulariis comunis per scribam comunis Vintimiliū et illud in scriptis dari faciam extimatoribus [...] scribe comunis.

Addam quoque iuramento ipsorum extimatorum etc.

Si forte levator canelle eis dicere noluerit quantitatem pro qua canellam levaverit possint ipsam extimare licenter non obstante ipsius levationis canelle sed pro quantitate levate canelle vel qua diceret rem suam vel se eam possidere debeant ipsi extimatorem abstinere ab extimando in re illa.

Precipiam insuper extimatoribus super omni debito iuramenti quod quando contra minorem extimare debebunt tutorem minoris vocare teneantur et eius presentia rem extimare.

Si vero contra maiorem extimare debebunt teneantur vocare illum contra quem extimare debebunt et consortes eius si in re comuni ex-

Addam quoque iuramento extimatorum quod si aliqua persona canellam levaverit amodo de extimatione aliqua vel mensura quam fatiant, interrogare debeant ipsum pro qua quantitate canella levetur et de re ipsa aliquid ab ipsa quantitate superfluum in ipso residuo debeant extimare.

Si levator canelle forte eis dicere noluerit quantitatem pro qua canellam levaverit, possint rem ipsam extimare licenter non obstante levatione ipsius canelle.

Precipiam insuper ipsis extimatoribus sub omni debito iuramenti quod quando contra minorem extimare debebit, tutorem vel curatorem minoris vocare teneantur et in eius presentia rem extimare debeant si interesse voluerit.

Si vero contra alios vel allium extimare debebunt, teneantur vocare illum si presens fuerit et si absens denuncient uxori eius et filiis seu

...

et precipiam extimatoribus sub debito iuramenti quod quando contra minorem extimationem facere voluerint sive debebunt, tutorem vel curatorem vocare debeant et in eius presentia rem extimare si interesse voluerit et brevem extimationis illi tradant; et si contra maiorem extimare debebunt, teneantur vocare ipsum contra quem extimare debuerint; et si non invenerint predictos vel

timare debebunt si presentes fuerint et si absentes vel absens denunciatur uxori eius et filiis seu propinquis si eos habuerit etc.

Si autem ille vel illi, contra quem seu contra quos res illa extimata fuerit et in solutum data pro aliquo debito vel executione sententiae, seu aliquis propinquus eius vel eorum, qui ei vel eis actineat usque in tertium gradum secundum quod decreta distingunt, pro eo vel eis contra quem vel quos res aliqua extimata fuerit et in solutum data ut supra, si ille contra quem data fuerit extimatio pecuniam dederit vel propinquo [!] si propinquus pecuniam dederit et nomine ipsius vel ipsorum infra tres menses a die extimacionis facte dare voluerit vel dederit creditori tantam quantitatem quanta res fuerit extimata in pecunia numerata, videlicet simplum tantum et non de duobus tria, et ultra expensas facta pro quo extimo rem illam non obstante aliquo alio capitulo restitui con possessione faciam

propinquis si eos habuerit, et si contrafecerint auferam ei pro qualibet vice qua contrafactum fuerit libras II ianuinarum.

Si autem ille vel illi, contra quem seu contra quos res aliqua immobilis extimata fuerit vel in solutum data pro aliquo debito vel executione sententiae, seu aliquis propincus eius vel eorum, qui ei vel eis actineat usque in quartum gradum secundum quod decreta distingunt, pro eo vel eis contra quem vel contra quos res aliqua extimata fuerit et in solutum data ut supra, si ille contra quem facta fuerit extimatio peccuniam dederit vel propincus, si propincus peccuniam dederit et nomine suo vel ipsius vel ipsorum infra ses menses a die extimacionis facte dare voluerit vel dederit creditori aut tantam quantitatem quanta res immobilis fuerit extimata in peccunia numerata, videlicet sinplum tantum et non de duobus tria; et ultra expensas factas pro ipso extimo rem illam, non obstante aliquo alio capitulo, restitui cum possessione faciam officio meo summarie et de plano sine lamentatione et pignore

aliquem de predictis, denunciatur domui in qua habitant vel habitare consueverunt ...

illi pro illis contra quos fuerit extimata,

ita quod ille propinquus rem illam teneatur restituere propinquo suo contra quem extimatio facta fuerit eodem precio quo eam habuerit.

bandi et strepitu iudicii vel illis contra quos fuerit extimata sive propinquo solvendo si autem fuerit ut supra,

ita quod ille propincus rem illam restituere teneatur propinquo suo contra quem extimum factum fuerit eodem precio quo eum habuerit infra dictum tempus, ita quod una res mobilis non possit reddimi absque alia nisi totum extimum rerum mobillium similiter reddimatur ...

Genova

BRT St. P. 291, cc. 37r.-38v.

De levatione canelle

Si aliqua persona de extimatione aliqua vel mensura quam ego et socii mei fieri fecerimus per publicos extimatores canellam levaverit vel levari fecerit, teneatur persona illa que cannellam levaverit dicere quantitatem pro qua canellam levaverit et pro quibus iuribus eam levaverit, quod si non fecerit non obstante illa levatione extimatores ad extimationem et in solutum dationem procedant et procedere teneantur secundum mandatum potestatis vel eius iudicis aut consulum placitorum seu alicuius ex eis factum non obstante levatione canelle.

Et nisi persona que cannellam et contra quam non fiat extimatio, set contra aliam dicat se levare canellam pro eo quod dicat rem suam esse vel se possidere rem suam.

[il testo presegue differente]

Genova

BRT St. P. 250, cc. 12v.-13v.

De levatione canelle

Si aliqua persona de extimacione aliqua vel mensura quam ego et socii mei fieri fecerimus per publicos extimatores canellam levaverit vel levari fecerit, teneatur persona illa que canellam levaverit dicere quantitatem pro qua canellam levavit et pro quibus iuribus eam levavit, quod si non fecerit non obstante illa levacione extimatores ad extimacionem et in solutum dacionem procedant et procedere teneantur secundum mandatum potestatis vel eius iudicis aut consulum placitorum seu aliquem ex eis factum non obstante levacione canelle

Et nisi persona que canellam levaverit et contra quam non fiat extimatio si contra aliam dicat se levare canellam pro eo quod dicant rem suam esse vel se possidere rem ipsam.

[il testo presegue differente]

Ventimiglia

De levatione canelle

Si aliqua persona de extimatione aliqua vel mensura quam ego fieri faciam extimatoribus sive per publicos extimatores canellam nisi rationabiliter levaverit vel levari fecerit, auferam ei denarios IIII^{or} pro qualibet libra tante quantitatis peccunie quante fiebat extimatio, ultra pignus bandi pro comuni et soldos X ianuinorum quos dari faciam extimatoribus et expensas in extimationibus factis compellam resarcire eis qui extimatores duxerit, nisi si ille qui canellam levaverit vel levari fecerit, sive sit maior sive minor, infra dies XV non docuerit de iure suo cum libello et pignore bandi quod bene valeat vintenum quantitatis pro qua canella levata fuerit non processerit dando pignus bandi secundum formam capituli “ de bandis accipiendis ” faciat inde lamentationes infra XV dies si persona sit talis que dare possit illud vel que per capitulum non excusetur inde te-

Albenga 1288

[II/43] *De canella levanda*

Si aliqua persona de extimatione aliqua vel mensura, quam ego fecero extimari per publicos extimatores Albingane, canellam nisi rationabiliter levaverit, sive terminos positos in re extimata extirpaverit, auferam ei soldos XX ianuinorum pro communi, et soldos X quos dari faciam extimatoribus, et expensas omnes compellam resarcire ei qui extimatores duxerit.

Rationabilem vero elevatorem canele intelligam, si ille qui eam levaverit pociora iura habuerit quam ille pro quo canella posita fuerit et non aliter. Quod si ille qui canellam levaverit seu terminos positos in re extimata infra dies VIII de iure suo cum libello et pignere banni quod valeat vintenum, si non excusetur per capitulum, de eo quod petitum fuerit non processerit, si de iure procedere poterit, tenebor sine eo quod amplius appelletur a me vel extimatoribus, contra eum facere extimari et laudari, cui

nebor sine eo quod amplius appellentur a nobis vel ab extimatoribus contra eum facere extimare et laudare cui precipiebamus quod extimaretur et insuper penam predictam ei auferre ut predictum est.

Eo salvio quod si ille qui levaverit vel levati fecerit canellam possideat, non cogatur facere lamentationem, set pignus bandi dare et si ille pro quo fiebat extimatio non processerit contra possessorem ipsum [...]a de iure suo dando libellum si persona illa, que canellam levaverit vel levati fecerit sive inobediens in re que extimari debebat ius contradicendi extimationes habeat inde vindictam faciam ut supra.

Si vero amplius rebellis fuerit et canellam amplius levaverit vel levati fecerit ego tenebor cum servientibus meis et populo si oportuerit cum extimatoribus ire ad rem illam extimari faciendam. Et insuper totum illud quod in itinere ipso expendam ab ipso extorquere tenebor et vindictam inde faciam meo arbitrio;

preceperam quod extimaretur.

Si autem persona illa que canellam levaverit, vel terminos positos in re que extimari debeat, ius contradicendi non habuerit, ego vindictam faciam meo arbitrio in pecunia vel rebus illius; et nichilominus extimatores rem illam extiment si poterint, nisi eis violenter prohibitum fuerit.

Si vero amplius rebellis fuerit et canellam amplius levaverit vel levati fecerit, seu terminos extirpaverit sive extirpari fecerit, ego tenebor cum servientibus meis et communi si oportebit cum extimatoribus, ire ad rem illam extimari faciendam, et insuper totum quod in ipso itinere expendam ab ipso extorquere tenebor, et plus meo arbitrio

Et si de aliqua extimatione quam Et si de aliqua extimatione quam et si de aliqua extimatione quam

fieri faciam canellam levata fuerit per aliquam personam, ego illa die proxime sequenti postquam ad meam noticiam pervenerit

faciam preconari per civitatem ut si aliqua persona vel persone velint dicte extimationi contradicere vel ius habere se credant in re que extimabitur, infra dies octo coram me veniant docturi de iure suo si velint.

Et si quis vel si qui venerit aut venerint propterea, iura omnium uno et eodem tempore audiantur, ventilentur et cognoscantur nec post dies ipsos VIII^o venientes aliqui qui contradicere velint ipsi extimacioni audiantur nisi iure ordinario agentes, excepto absentibus a districtu Ianue tempore levacionis cannelle vel VIII^o dierum predictorum non fiat preiudicium quominus de iure suo docere possint et canellam levare si in eorum presencia extimabitur.

Si vero contra aliquam personam possessionem aliquam dari faciam de re aliqua vel extimationem fecero fieri et apparuerit in instrumento vel ydoneis testibus quod res ipsa sit alterius vel aliquem in-

fieri faciam canella levata fuerit per aliquam personam, ego illa die proxima sequenti postquam ad meam noticiam pervenerit

faciam preconari per civitatem ut si aliqua persona vel persone velint dicte extimacioni contradicere vel ius habere se credant in re que extimatur, infra dies octo coram me veniant docturi de iure suo si velint.

Et si quis vel si qui venerit aut venerint propterea, iura omnium uno et eodem tempore audiantur, ventillentur et cognoscantur nec post ipsos dies VIII venientes aliqui qui contradicere velint ipsi extimacioni audiantur nisi iure ordinario agentes, excepto absentibus a districtu Ianue tempore levacione cannelle vel octo dierum predictorum non fiat preiudicium quominus de iure suo docere possint et canellam levare si eorum presencia extimabitur.

Si vero contra aliquam personam possessionem aliquam dari faciam de re aliqua vel extimatione fecero fieri et apparuerit instrumento vel ydoneis testibus quod res ipsa sit alterius vel aliqui inde habeant po-

fieri faciam canella levata fuerit per aliquam personam, ego illa die proxime sequenti postquam ad meam noticiam pervenerit faciam preconari per civitatem ut si aliqua persona vel persone velint contradicere extimationi vel ius habere credant in rem quam extimabitur, infra dies XV coram me veniant docturi de iure suo si velint.

Et si quis vel si qui venerit aut venerint propterea, iura omnium uno et eodem tempore audiantur, ventilentur et cognoscantur nec post ipsos dies XV venientes aliqui qui contradicere velint ipsi extimacioni audiantur nisi iure ordinario agentes, excepto quod absentibus districtu Vintimilii tempore levacionis canele vel XV dierum predictorum non fiat preiudicium quominus de iure suo docere possint.

Si vero contra aliquam personam possessionem aliquam dari faciam de re aliqua vel extimatione quam fieri fecero et apparuerit in instrumento vel ydoneis testibus quod res ipsa sit alterius vel alius

Si vero contra aliquam personam possessionem aliquam dari faciam et apparuerit instrumento vel ydoneis testibus quod alius sit inde in possessione vel habeat possessionem, tunc dacio illius pos-

de possessionem habeant bona fide et non fraudulenter tunc datio illius possessionis quam dari fecero seu extimatio quam fieri feceram non obsit ei et ipsam cassare teneatur sine libello et pignore bandi si infra dies XV ante me querimoniam fecerit sive depossuerit ipse vel alius pro eo.

Si vero absens fuerit extra districtum Ianue tempore extimationis facte vel possidate [!] illud idem facere tenebor si infra dies XV postquam reversus fuerit ante me lamentationem depossuerit ...

sessionem bona fide et non fraudulenter tunc dacio illius possessionis quam dari fecero seu extimatio quam fieri faciam non obsit ei et ipsam cassare teneatur sine libello et pignore bandi si infra dies XV ante me querimoniam fecerit sive reposuerit ipse vel alius pro eo.

Si vero absens fuerit extra districtum Ianue tempore extimacionis facte vel possidate [!] illud idem facere tenebor si infra dies XV postquam reversus fuerit ante me lamentationem deposuerit ...

inde habeat possessionem, tunc datio illius possessionis quam dari faciam seu extimationem quam fieri faciam non obsit ei et ipsam cassari teneatur sine libello et pignore bandi si infra dies XV si inde querimoniam fecerit ille vel alius pro eo.

Si quis absens fuerit extra districtum Vintimillii tempore extimationis facte vel possessionis date, illud idem facere tenebor si infra dies XV postquam reversus fuerit ante me lamentationem exposuerit

sessionis quam dari feceram non obsit ei, et ipsam cassare tenebor ...